



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO

# PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022



**Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 28 gennaio 2020 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2020**

## INDICE

### SEZIONE PREVENZIONE CORRUZIONE

<b>INTRODUZIONE</b>	pag. 7
<b>PRINCIPI METODOLOGICI</b>	pag. 8
<b>1. ATTORI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	pag. 9
1.1 Organi di indirizzo	pag. 10
1.2 Organismo indipendente di valutazione - Nucleo Di Valutazione	pag. 11
1.3 Responsabile della prevenzione della corruzione	pag. 11
1.4 Supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione	pag. 14
1.4.1 Referenti per la prevenzione della corruzione	pag. 14
1.4.2 Struttura organizzativa a supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione	pag. 16
1.5 Responsabili delle strutture	pag. 16
1.6 Dipendenti	pag. 17
<b>2. PROCESSO DI ELABORAZIONE, ADOZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	pag. 17
2.1 Coinvolgimento stakeholder interni	pag. 18
2.2 Coinvolgimento stakeholder esterni	pag. 18
<b>3. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE</b>	pag. 18
3.1 Analisi del contesto	pag. 20
3.2 Mappatura dei processi	pag. 20
3.3 Valutazione del rischio	pag. 21
3.4 Trattamento del rischio	pag. 22
<b>4. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	pag. 23
4.1 Adempimenti relativi alla trasparenza	pag. 23
4.2 Codice di comportamento	pag. 24
4.3 Rotazione del personale	pag. 25
4.4 Rotazione “straordinaria”	pag. 26

4.5 Personale negli Uffici	pag. 26
4.6 Conflitto di interessi - Conferimento e autorizzazione incarichi	pag. 26
4.7 Incompatibilità e conflitto di interessi – personale tecnico e amministrativo	pag. 27
4.8 Incompatibilità e conflitto di interessi - personale docente e ricercatore	pag. 28
4.9 Inconferibilità di incarichi dirigenziali - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali – Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	pag. 29
4.10 Divieti post-employment (pantouflage)	pag. 31
4.11 Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (Whistleblowing)	pag. 31
4.12 Procedimenti disciplinari	pag. 32
4.13 Formazione del personale	pag. 32
4.14 Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	pag. 32
4.15 Contratti pubblici	pag. 33
<b>5. MONITORAGGIO E RIESAME</b>	pag. 33
5.1 Monitoraggio sull' idoneità delle misure	pag. 35
<b>6. FASI TRASVERSALI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE</b>	pag. 35
<b>7. ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO</b>	pag. 36
7.1 Adozione annuale del PTPCT	pag. 36
7.2 Pubblicazione del PTPCT	pag. 36
<b>8. RELAZIONE ANNUALE DEL RPCT</b>	pag. 37
<b>9. RAPPORTI CON ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E SOCIETÀ PARTECIPATE</b>	pag. 37
<b>10. RASA</b>	pag. 39
<b>11. PTPCT E PERFORMANCE – OBIETTIVI STRATEGICI</b>	pag. 39
<b>12. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	pag. 41

*Allegato A – Programma di attività per la prevenzione della corruzione – Misure generali*

*Allegato B – Programma di attività per la prevenzione della corruzione – Misure specifiche*

*Allegato “Linee guida in materia di rotazione del personale”*

## **SEZIONE TRASPARENZA**

<b>INTRODUZIONE</b>	pag. 44
<b>1. SOGGETTI E RUOLI IN MATERIA DI TRASPARENZA</b>	pag. 45
1.1 Organi di indirizzo	pag. 45
1.2 Organismo indipendente di valutazione – Nucleo di Valutazione	pag. 45
1.3 Responsabile della trasparenza	pag. 46
1.4 Strumenti a supporto del Responsabile della trasparenza	pag. 46
1.4.1 Referenti per la trasparenza	pag. 46
1.4.2 Struttura organizzativa a supporto del Responsabile della trasparenza	pag. 47
<b>2. PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DELLA SEZIONE TRASPARENZA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. RUOLI E RESPONSABILITÀ</b>	pag. 48
2.1 Coinvolgimento stakeholder interni.	pag. 48
2.2 Coinvolgimento stakeholder esterni	pag. 48
<b>3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA RUOLI E RESPONSABILITÀ</b>	pag. 49
3.1 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Misure, modi e iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione	pag. 49
3.2 Responsabili della produzione, trasmissione e pubblicazione dei dati	pag. 49
3.3 Qualità dei dati pubblicati	pag. 50
3.4 Accesso civico	pag. 50
3.4.1 Accesso civico “semplice”	pag. 50
3.4.2 Accesso civico generalizzato	pag. 51
<b>4. RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	pag. 51
<b>5. ULTERIORI INIZIATIVE DI TRASPARENZA</b>	pag. 51
<b>6. MONITORAGGIO</b>	pag. 52
<b>7. RAPPORTI CON ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E SOCIETÀ PARTECIPATE</b>	pag. 53
<b>8. INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO E DEI DATI PUBBLICATI</b>	pag. 54

**9 RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA** pag. 54

**10 COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE –  
OBIETTIVI STRATEGICI** pag. 54

*Allegato C – Tabella Obblighi di pubblicazione*

*Allegato D – Tabella ulteriori iniziative di trasparenza*

## **SEZIONE PREVENZIONE CORRUZIONE**

## INTRODUZIONE

Il presente Piano di prevenzione della corruzione, relativo al triennio 2020/2022, viene adottato sulla base di tutte le norme emanate in materia, delle Linee guida dell'ANAC, nonché del P.N.A e dei suoi aggiornamenti ed in particolare del Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021, approvato in via definitiva dall'ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.

Il Legislatore con la Legge 190/2012, modificata dal d.lgs.97/2016, ha inteso creare un sistema di norme di prevenzione della corruzione che prevede, da un lato, l'elaborazione di un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, dall'altro, prevede che ogni pubblica amministrazione adotti un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che, nel rispetto del Piano Nazionale, effettui un'analisi e una valutazione dei rischi specifici di corruzione della propria amministrazione e, conseguentemente, indichi le misure volte a prevenirli.

In considerazione della particolare complessità delle attività svolte dall'Università, il presente Piano coinvolge tutti gli ambiti interessati da potenziali rischi di corruzione, dalle attività amministrative a quelle didattiche e scientifiche.

Gli obiettivi che con il PTPCT si vogliono perseguire sono la riduzione della possibilità che si verifichino eventi corruttivi, l'aumento della capacità di rilevare i casi di corruzione e la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA.

L'Aggiornamento 2017 al PNA, nell'approfondimento dedicato alle Istituzioni Universitarie, ha previsto che tutto il personale, compresi docenti e ricercatori, sia destinatario del Piano e ha dato indicazioni sul monitoraggio di Aree tipiche, fra le quali la ricerca e la sua valutazione, l'organizzazione della didattica, il reclutamento dei docenti, gli enti partecipati e le attività esternalizzate delle università.

L'aggiornamento al P.N.A. del 2018 ha analizzato i poteri, il ruolo e i limiti previsti dalla normativa per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ha esaminato i rapporti fra trasparenza, intesa come obbligo di pubblicazione di dati, e disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 nonché il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD).

L'Autorità, quindi, ha avuto la necessità di tornare più volte sugli stessi temi, sia per adeguare gli indirizzi alle novità legislative, sia per tenere conto delle problematiche rilevate in sede consultiva e di vigilanza.

Per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso dunque di rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati, sono da considerare, pertanto, superate mentre le delibere dell'Autorità che vengono richiamate dal PNA, devono essere intese come parte integrante del PNA.

L'obiettivo dell'ANAC è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli dell'amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda la gestione dei rischi corruttivi l'allegato 1 al PNA 2019 viene considerato l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT, mentre continuano ad essere validi gli approfondimenti tematici relativi alle Università riportati precedenti PNA. Il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nel suddetto allegato verrà applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l'adozione del prossimo PTPC 2021-2023.

La strategia di prevenzione della corruzione viene realizzata, a livello nazionale, attraverso l'adozione del PNA da parte dell'ANAC che costituisce un atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e, a livello decentrato, attraverso l'adozione di un PTPCT predisposto da ciascuna amministrazione ogni anno entro

il 31 gennaio che individua il grado di esposizione dell'amministrazione al rischio di corruzione e indica le misure volte a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012).

Il concetto di corruzione viene inteso in senso lato, comprensivo di quegli episodi che, sebbene inidonei ad integrare la fattispecie penale, sono comunque espressione di cattiva amministrazione, comprensivo dunque delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati ed in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si verifichi un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Con la delibera n. 215 del 2019, l'ANAC ha considerato, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, come “*condotte di natura corruttiva*” tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge i reati di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

La legge 190/2012 delinea una nozione ampia di “*prevenzione della corruzione*”, che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.

L'ANAC ha ritenuto opportuno precisare che “*con la legge 190/2012 non si modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione ma per la prima volta in modo organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.*”

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli studi di Teramo è un atto organizzativo che, in considerazione della realtà dell'Ateneo, individua il grado di esposizione al rischio di corruzione e indica le misure volte a prevenire tale rischio.

Con il presente Piano l'Ateneo espone dunque la strategia che intende adottare per la prevenzione della corruzione e per favorire la trasparenza, strategia volta ad elaborare un sistema organico di azioni e di misure ritenute idonee a prevenire il rischio di corruzione nell'ambito dei processi gestiti, concepite a presidio del rischio di corruzione e a tutela della trasparenza e dell'integrità dell'azione amministrativa.

I destinatari del Piano sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione (art.1, co. 2-bis, l. 190/2012).

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, co. 14). Tale previsione è confermata all'art. 1, co. 44 della l. 190/2012 secondo cui la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

### PRINCIPI METODOLOGICI

L'Università degli Studi di Teramo riconosce la connotazione strategica del tema della gestione dei rischi nella loro capacità di compromettere il raggiungimento degli obiettivi organizzativi.

In questo senso ha avviato una diffusa indagine conoscitiva della natura delle diverse tipologie di rischio a cui può essere esposto l'Ateneo, della probabilità di manifestazione di tali rischi e del relativo impatto atteso, nonché delle strategie cui ricorrere per la gestione delle differenti tipologie di rischio.

Si tratta di un processo dinamico a seguito del quale le politiche assunte saranno ulteriormente implementate, ponendo l'accento sulla revisione periodica dell'affidabilità dei sistemi esistenti per l'identificazione e l'assessment dei rischi, dell'efficacia dei sistemi di controllo interno e dell'eventualità di mettere in atto piani d'azione che consentano di colmare carenze o rimediare criticità nei sistemi di gestione del rischio in atto.



Il sistema di prevenzione della corruzione adottato dall'Ateneo viene improntato ai principi metodologici indicati nel PNA 2019 di:

- *Prevalenza della sostanza sulla forma*

Come evidenziato dal PNA 2019, l'Università degli Studi di Teramo ritiene che il processo di gestione del rischio non debba essere attuato come mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, cioè adottato sulla base delle specificità del contesto esterno ed interno dell'Ateneo.

- *Gradualità*

In linea con quanto indicato nel PNA, le diverse fasi di gestione del rischio sono sviluppate con gradualità.

- *Selettività*

Vengono individuate delle priorità di intervento selezionando, sulla base degli esiti della rilevazione del rischio, interventi specifici volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi.

- *Integrazione*

Con il Piano si intende garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance.

- *Miglioramento e apprendimento continuo*

La gestione del rischio viene intesa come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

Con riguardo alle misure generali di prevenzione della corruzione contenute nell'Allegato A, la loro idoneità ad essere applicate in tutti i processi dell'Amministrazione comporta una sostanziale continuità rispetto alla programmazione precedente, stabilendo, per ciascuna di esse, la nuova programmazione per l'anno 2020, con le future fasi di avanzamento, partendo dallo stato di attuazione raggiunto nell'anno precedente.

Le misure specifiche di prevenzione della corruzione sono riportate nell'Allegato B.

## **1. ATTORI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Come previsto dalla Legge 190/2012 l'attività di elaborazione del Piano spetta al RPCT. Le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 (art. 41, co. 1, lett. g)) hanno confermato tale disposizione.

Lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPCT un'attività da svolgere necessariamente da parte di chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti, sia perché è finalizzata all'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici e al loro migliore funzionamento.

Scopo della norma è quello di far svolgere alle amministrazioni un'appropriata ed effettiva analisi e valutazione del rischio e di far individuare misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

Diverse sono le figure che necessariamente sono tenute ad intervenire nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Nonostante la previsione normativa attribuisca una particolare responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT (art. 1, co. 12, l. 190/2012), tutti i dipendenti delle strutture coin-

volte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Una partecipazione attiva e il coinvolgimento di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività dell'Amministrazione rende consapevoli del rilievo che possono avere le misure di prevenzione e contribuisce a creare in tal modo un tessuto culturale favorevole alla prevenzione della corruzione.

Nel presente PTPCT vengono pertanto specificati i compiti, le funzioni e le responsabilità dei vari attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo.

### 1.1 ORGANI DI INDIRIZZO

La nuova disciplina prevede un maggiore coinvolgimento degli Organi di indirizzo nella formazione e attuazione del Piano.

Gli Organi di indirizzo devono assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT.

Gli Organi di indirizzo politico-amministrativo devono valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'Amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione.

Gli stessi devono inoltre promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

Gli Organi di indirizzo sono tenuti a:

- a) nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, disponendo anche le eventuali modifiche organizzative a ciò necessarie (art. 1, co. 7, l. 190/2012).

In sede di nomina del RPCT, devono tener conto delle competenze e dell'autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;

- b) definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT.

L'individuazione degli obiettivi strategici è sempre rimessa alla valutazione dell'Organo di indirizzo che deve elaborarli tenendo conto della peculiarità dell'Amministrazione e degli esiti dell'attività di monitoraggio del PTPCT, potendo trarre importanti elementi di valutazione dalla Relazione del RPCT.

In data 28 gennaio 2020 il Senato Accademico ed in data 29 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo hanno definito gli obiettivi strategici 2020-2022 in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, così delineando la strategia di contrasto alla corruzione e di promozione della trasparenza adottata dall'Ateneo a livello strategico per il triennio 2020-2022.

Gli obiettivi strategici 2020-2022 definiti dagli Organi di indirizzo per il triennio 2020-2022 sono riportati al paragrafo 11 della *sezione prevenzione corruzione* per quanto attiene agli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e al paragrafo 10 della *sezione trasparenza* del presente Piano per quanto attiene agli obiettivi strategici in materia di trasparenza.

- c) adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012).

Gli Organi di indirizzo ricevono, inoltre, la relazione annuale del RPCT che dà conto dell'attività svolta e sono, altresì, destinatari delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

L'attuale normativa non prevede specifiche responsabilità in capo ai componenti degli organi di indirizzo sulla qualità delle misure del PTPCT. Essi possono essere chiamati a rispondere solo in caso di mancata adozione del PTPCT ai sensi dell'art. 19, co. 5, lett. b) d.l. 90/2014.

### **1.2 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Nella nuova disciplina è previsto un maggiore coinvolgimento dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), la cui attività nelle Università è svolta dal Nucleo di Valutazione, chiamato a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

Dal D. Lgs. 97/2016 risulta l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del R.P.C.T. e quelle dell'O.I.V., al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

L'O.I.V. ha la facoltà di richiedere al R.P.C.T. informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza (art. 41, comma 1 lett. h), D. Lgs. 97/2016).

Come previsto dall'art. 41, comma 1, lett. l), del D. Lgs. 97/2016, la Relazione annuale del R.P.C.T., recante i risultati dell'attività svolta, da pubblicare nel sito web, è trasmessa, oltre che all'Organo di indirizzo dell'Amministrazione, anche all'O.I.V.

### **1.3 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La fondamentale figura del Responsabile della prevenzione della corruzione è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. Tale figura rappresenta il punto di riferimento interno ad ogni Amministrazione per l'attuazione della citata normativa.

Snodo indispensabile del sistema di prevenzione delineato dal legislatore, il Responsabile della prevenzione della corruzione è responsabile della redazione e dell'applicazione del Piano.

Il RPCT è infatti il soggetto titolare in esclusiva del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'Organo di indirizzo.

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge le seguenti attività:

- elabora la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'Organo di indirizzo politico (art. 1, co. 8, L. 190/2012);
  - definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, co. 8, L. 190/2012);
  - verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (art. 1, co. 10, lett. a).
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione, essendo il responsabile della redazione e dell'applicazione del Piano, di fronte al verificarsi di episodi di corruzione, dovrà dimostrare di aver adottato le misure necessarie alla prevenzione ed al contenimento del rischio;
- propone modifiche al Piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, co. 10, lett. b));

- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, co. 10, lett. c));
- coordina le azioni in risposta alla valutazione del rischio di corruzione.

La gestione del rischio e tutte le attività di prevenzione, pur coinvolgendo l'intera Amministrazione, devono essere coordinate dal RPCT: responsabilità e poteri di coordinamento, oltre che di interlocuzione e di controllo, non possono essere disgiunti, a prescindere dal modello organizzativo scelto dall'Amministrazione.

Come sottolineato dall'Aggiornamento 2017 al PNA, nell'approfondimento dedicato alle Istituzioni Universitarie, deve essere garantita l'indipendenza della funzione del RPCT dalla sfera politico-gestionale e il suo coinvolgimento in tutti gli ambiti che comportano un riflesso sul sistema dei controlli e delle verifiche interne. In tal senso il RPCT deve potersi riferire e coordinare con le attività interne del Collegio dei revisori dei conti, del Nucleo di valutazione, del sistema di controllo di gestione e con eventuali altri sistemi di verifica quali il servizio ispettivo di cui all' art. 1, co. 62 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o i servizi legali, richiedendo, all'occorrenza, il supporto per le attività di accertamento su cui il RPCT può essere chiamato a intervenire su segnalazione oppure per iniziativa propria.

Anche le attività di verifica cui è chiamato il RPCT richiedono la possibilità di accesso alle fonti informative interne quali le banche disponibili che possono supportare l'istruttoria di fatti o le verifiche di situazioni su cui viene interessato. Si consideri, ad esempio, il caso delle verifiche di cause di inconfirmità e incompatibilità sugli incarichi amministrativi di vertice e sugli incarichi dirigenziali anche in società ed enti controllati, che richiedono di spaziare sul piano informativo per il riscontro delle condizioni previste.

Il primo tassello fondamentale nella strategia di prevenzione della corruzione e nel processo di elaborazione del PTPC riguarda la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT).

L'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato dall'art. 41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016 prevede che l'Organo di indirizzo individui un RPCT di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio.

Il RPCT deve rivestire un ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione.

È necessario che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'Amministrazione, che sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi.

La scelta è rimessa all'autonoma determinazione degli Organi di indirizzo dell'Amministrazione cui compete la nomina.

Come sottolineato dall'Aggiornamento 2017 al PNA, nell'approfondimento dedicato alle Istituzioni Universitarie, nelle Università l'incarico di RPCT può essere affidato al Direttore Generale, figura scelta tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, ovvero ad un Dirigente scelto fra quelli in servizio presso l'Ateneo.

Per tali ragioni, considerata l'assenza nell'Ateneo di Teramo di figure dirigenziali ulteriori rispetto a quella del Direttore Generale, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione il Direttore Generale.

Dal 18 luglio 2013 fino all'8 novembre 2016 Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza dell'Università degli Studi di Teramo è stata l'allora Direttrice Generale

dell'Ateneo, Dott.ssa Maria Orfeo, nomina effettuata con Decreto del Rettore n. 318 del 18 luglio 2013.

In data 8 novembre 2016, al fine di facilitare l'applicazione sostanziale della disciplina in materia, anche considerato che il Direttore Generale è l'unico dirigente in servizio nell'Ateneo, si è proceduto a differenziare i due incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza.

Alla luce di quanto sopra, alla stregua delle caratteristiche della struttura organizzativa adottata, con Decreto del Rettore n. 467 dell'8 novembre 2016 è stata nominata Responsabile della trasparenza dell'Università degli Studi di Teramo la Dott.ssa Maria Barbara Mazzarella, appartenente alla categoria EP (elevata professionalità), Responsabile dell'Area valutazione e qualità.

Conseguenzialmente, con Decreto del Rettore n. 470 dell'8 novembre 2016, l'allora Direttrice Generale dell'Ateneo – che con Decreto del Rettore n. 318 del 18 luglio 2013 era stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza dell'Ateneo – è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Università degli Studi di Teramo.

La differenziazione dei due incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza è stata mantenuta anche dopo la nomina del nuovo Direttore Generale. Con D.R. n. 230 del 28 giugno 2017, infatti, la nuova Direttrice Generale dell'Ateneo, Dott.ssa Rosalba Natale, è stata nominata, a decorrere dalla data dello stesso provvedimento, Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Università degli Studi di Teramo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve:

- individuare nel PTPCT le aree a rischio e le relative misure di contrasto;
- prevedere obblighi di informazione, da parte di tutti i dipendenti, nei confronti dello stesso RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- individuare specifici obblighi di trasparenza, ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- effettuare la vigilanza sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, del Piano e delle misure di prevenzione del rischio in esso contenute;
- proporre modifiche del Piano quando vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- segnalare all'Organo di indirizzo e all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 7, l. 190/2012).

I risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT, sono resi noti dal RPCT in una relazione annuale da pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione (art. 1, co. 14, l. 190/2012).

Sulla base dei predetti risultati, il RPCT predispone gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione in determinati settori in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione.

#### **1.4 SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, il legislatore, con le modifiche apportate dal D. Lgs. 97/2016 alla Legge 190 del 2012, ha previsto che l'Organo di indirizzo disponga «*le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei*» al RPCT.

Come sottolineato nel PNA, è altamente auspicabile che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere e che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del PTPCT e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

##### **1.4.1 REFERENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Ateneo ha ritenuto di procedere alla designazione di Referenti per la prevenzione della corruzione in ciascuna Facoltà e nell'Amministrazione centrale per favorire il migliore svolgimento del ruolo che la legge affida al Responsabile della prevenzione della corruzione ed allo scopo di consentire allo stesso l'efficace espletamento dei compiti assegnati.

Tra i Referenti del RPCT sono inclusi i docenti - professori e ricercatori - individuando quali Referenti i Presidi di Facoltà.

I Referenti per la prevenzione della corruzione sono individuati:

- in ciascuna Facoltà: nel Preside di Facoltà, coadiuvato, come referente operativo, dal Segretario amministrativo di Facoltà;
- per l'Amministrazione centrale:
  - a) nelle unità di personale di categoria EP Responsabili delle Aree;
  - b) nei Responsabili di Ufficio dello staff di Direzione Generale;
  - c) nei Responsabili di Ufficio nei casi in cui l'Area cui l'Ufficio afferisce non sia assegnata alla responsabilità di personale di categoria EP.

Al fine di assicurare adeguato supporto alle attività del RPCT, pertanto, è stata prevista un gruppo permanente, composto da personale in rappresentanza di tutte le strutture, i Referenti per la prevenzione della corruzione.

Si è quindi creata una rete di Referenti per la gestione del rischio corruttivo che fungono da interlocutori stabili del RPCT nelle varie unità organizzative e nelle articolazioni periferiche, supportandolo operativamente in tutte le fasi del processo.

Il gruppo di Referenti, coordinato dal RPCT, costituisce una vera e propria cabina di regia, funzionale non solo alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ma anche al monitoraggio dell'attuazione delle misure in esso contenute.

Il gruppo di Referenti ha dunque una valenza trasversale, essendo impostato secondo un modello di processo a catena, secondo cui ogni componente è allo stesso tempo Referente del RPCT e coordinatore della propria struttura, coinvolgendo in tal modo tutte le unità organizzative dell'Amministrazione secondo gli ambiti omogenei di attività.

Uno degli impegni primari dei Referenti per la prevenzione della corruzione riguarda l'assolvimento dei compiti di comunicazione / informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e al

Responsabile della trasparenza ai fini sia dell'aggiornamento del Piano sia della tempestiva informazione in merito ai rischi.

Il ruolo di tali referenti è fondamentale per un efficace svolgimento dei compiti del RPCT.

Infatti, fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPCT, i Referenti svolgono una costante attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPCT e sull'attuazione delle misure.

In tale ottica svolgono un ruolo essenziale per il reperimento e la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente in termini di trasparenza.

I Referenti sono soggetti proattivi che fungono da punto di riferimento per la collazione delle informazioni e il monitoraggio delle attività anticorruzione.

L'art. 1 co. 9, lett. c) della Legge 190/2012 dispone che il PTPCT preveda «obblighi di informazione nei confronti del Responsabile [...] chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano».

Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.

Utile si rivela anche l'introduzione nel Codice di comportamento dell'amministrazione dello specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare.

E' imprescindibile, infatti, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Al fine di creare un meccanismo di comunicazione / informazione, per l'esercizio della funzione che la legge assegna al Responsabile della prevenzione della corruzione, si illustrano le modalità di raccordo e di coordinamento adottate tra il Responsabile e i Referenti designati, nell'ottica del processo sinergico che la Legge n. 190/2012 ha voluto creare al fine di contrastare il fenomeno corruttivo all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.

I Referenti sono chiamati a concorrere, insieme al Responsabile della prevenzione della corruzione:

1. alla formulazione di proposte al Responsabile della prevenzione della corruzione:
  - a. sull'attività di formazione, individuando il personale appartenente alle proprie strutture da inserire nei percorsi formativi;
  - b. sulla rotazione degli incarichi del personale adibito a svolgere la propria attività in settori a rischio corruzione;
2. all'informativa da fornire nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di consentire di effettuare concretamente la vigilanza sul rispetto degli adempimenti previsti nel P.T.P.C.T.;
3. alla rendicontazione periodica da fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione sul grado di attuazione del Piano nella struttura di competenza;
4. all'attestazione circa il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

5. all'attestazione dell'avvenuta verifica dei rapporti tra l'Università e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o sono interessati ai procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
6. alla relazione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione diretta ad illustrare le attività svolte nella rispettiva struttura in materia di prevenzione della corruzione.

#### 1.4.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il supporto in materia di prevenzione della corruzione è previsto in capo:

- all'Area valutazione e qualità, attraverso l'Ufficio sistema qualità di Ateneo e trasparenza, afferente, con compiti di supporto alla redazione, pubblicazione, aggiornamento e attuazione del Programma triennale per la trasparenza e del Piano anticorruzione, di referente operativo del monitoraggio sull'attuazione del Programma e di raccordo con l'OIV-NuVA per tutti gli adempimenti connessi e richiesti allo stesso e all'Amministrazione dall'Anac;
- all'Ufficio sito web, afferente all'Area ICT, responsabile delle pubblicazioni previste dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.
- all'Ufficio legale, contenzioso e procedimenti disciplinari, in staff alla Direzione Generale, con compiti di supporto alla Direzione Generale per l'attuazione del Programma di attività per la prevenzione della corruzione.

#### 1.5 RESPONSABILI DELLE STRUTTURE

La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura.

Come sottolineato dal PNA 2019, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo.

I Responsabili delle unità organizzative devono:

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- tener conto, in sede di valutazione delle *performance*, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.



## **1.6 DIPENDENTI**

Come evidenziato dal PNA, il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi inclusi gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del PTPCT e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della prevenzione della corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'Amministrazione.

Il coinvolgimento dei dipendenti va assicurato in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in sede di definizione e di attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di statistica, ...) hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

L'art. 8 del d.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT.

La violazione da parte dei dipendenti dell'Amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1, co. 14), con conseguente obbligo del dirigente di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti ai sensi all'art. 55-*sexies*, co. 3, del d.lgs. 165/2001.

## **2. PROCESSO DI ELABORAZIONE, ADOZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, è un documento programmatico che scaturisce da un articolato processo di condivisione ed analisi propedeutico alla stesura dello stesso.

La finalità del coinvolgimento è quella di giungere all'impostazione di un processo in materia partecipato e condiviso, che consenta di fare tesoro dei contributi di ciascuna parte interessata e di condurre all'individuazione dei più idonei strumenti di contenimento del rischio e all'impostazione di un'efficace strategia di prevenzione in materia.

La predisposizione del PTPC deve essere considerata come un'attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera all'interno dell'Amministrazione, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano involti, sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'Ente e dei singoli uffici. Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti coloro che a vario titolo sono responsabili delle attività dell'Amministrazione.

Le attività inerenti alla gestione dell'attività di prevenzione della corruzione vengono poste in essere dal Responsabile della prevenzione della corruzione con l'ausilio dei Referenti e delle strutture organizzative.

Tali funzioni, senza maggiori oneri per l'amministrazione, sono svolte dal personale dell'Ateneo, congiuntamente alle funzioni comunque assegnate in ragione dell'ufficio a cui sono preposti. I Responsabili degli Uffici sono tenuti a collaborare, ciascuno per quanto di competenza, con il Responsabile della prevenzione della corruzione nell'attività di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, con particolare riguardo al monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti, agli obblighi di trasparenza, al rispetto e alla vigilanza sul codi-

ce di comportamento dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e sul dovere di astensione per il responsabile di procedimento in conflitto d'interessi di cui all'articolo 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i., al rispetto e alla vigilanza sulle incompatibilità dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., e di ogni altra disposizione della legge 190/2012.

Alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione. Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione.

## **2.1 COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER INTERNI**

Al fine di assicurare che tutte le strutture dell'Ateneo potessero fornire il necessario apporto collaborativo al Responsabile della prevenzione della corruzione, si è implementato un sistema finalizzato alla realizzazione di un'azione sinergica tra il Responsabile della prevenzione della corruzione ed i Responsabili delle strutture, realizzato nelle fasi di:

- programmazione delle azioni per la prevenzione della corruzione, attraverso l'individuazione, da parte dei Responsabili di struttura, delle aree a rischio di corruzione, l'analisi e la valutazione dei rischi e la proposta e definizione delle misure di prevenzione della corruzione;
- monitoraggio e rendicontazione.

## **2.1 COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER ESTERNI**

Il coinvolgimento degli stakeholder esterni in materia di prevenzione e di contrasto della corruzione, è stato realizzato attraverso forme di consultazione, mediante specifico invito, rivolto a studenti, cittadini, associazioni o altre organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali, pubblicato sul sito web di Ateneo in data 9 dicembre 2019.

Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, gli stakeholder di cui sopra sono stati invitati a presentare, entro il 3 gennaio 2020, contributi in materia di prevenzione della corruzione, di cui tener conto in sede di approvazione definitiva del Piano. A tal fine è stato messo a disposizione degli stessi, mediante pubblicazione sul sito, apposito modulo avente ad oggetto "Suggerimenti/proposte in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ai fini del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2020-2022 dell'Università degli Studi di Teramo".

## **3. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**

Premesso che l'Ente pubblico è istituito per curare un determinato interesse pubblico e che i processi dell'Ente devono mirare a perseguire l'interesse pubblico per cui l'Ente è istituito, può tuttavia accadere che i processi dell'Ente vengano distorti e finalizzati al perseguimento di interessi privati, propri o altrui.

In mancanza di un'adeguata previsione degli eventi di corruzione che potrebbero verificarsi e di un'adeguata analisi della loro probabilità di accadimento e del relativo impatto, si viene a determinare una situazione di incertezza, nelle cui maglie potrebbero annidarsi condotte corruttive, volte a favorire interessi privati, propri o di terzi, in luogo dell'interesse pubblico al cui perseguimento deve tendere l'azione dell'Ente.

Per tale ragione, al fine di ridurre l'incertezza, è stato implementato un processo di valutazione dei rischi (Risk Assessment), volto ad analizzare le attività svolte dall'Amministrazione, ad individuare e valutare i rischi di corruzione che potrebbero verificarsi e ad impostare un sistema di misure volte a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Al fine di mantenere i rischi cui è esposta l'organizzazione ad un livello ritenuto accettabile e di disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione, dunque, si è implementato un sistema di gestione dei rischi, articolato nelle fasi di seguito indicate:

- individuazione di un referente in materia di rischi per ciascuna struttura, individuato nel Responsabile di struttura e nel Preside di Facoltà;
- analisi del contesto;
- individuazione delle aree a rischio di corruzione;
- individuazione dei rischi di corruzione a cui è esposta l'organizzazione (mappatura dei rischi);
- verifica dello stato del sistema di controllo interno dell'organizzazione (per accertare quale sia la situazione, all'interno delle diverse strutture, dal punto di vista del controllo, al fine di individuare gli interventi più idonei da porre in essere per strutturare un sistema adeguato alle necessità dell'organizzazione);
- catalogazione dei rischi;
- analisi dei rischi individuati / valutazione dei rischi (in base a parametri di probabilità e di impatto);
- individuazione di misure adeguate a gestire i rischi rilevati;
- gap analysis;
- individuazione misure di prevenzione da implementare per colmare l'eventuale gap, ridurre la probabilità che il rischio si verifichi ed innalzare il livello di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- ponderazione dei rischi;
- trattamento dei rischi.

La gestione del rischio è strutturata come un processo volto ad attuare, monitorare, revisionare e migliorare nel tempo i fondamenti, gli assetti e lo stesso processo di gestione del rischio.

Nella predisposizione della parte del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) relativa alla gestione del rischio corruttivo si sono seguite le indicazioni metodologiche di cui all'Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, che fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del Sistema di gestione del rischio corruttivo.

Il processo di gestione del rischio corruttivo è stato progettato e viene attuato tenendo presenti le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

In merito si è adottato un approccio flessibile e contestualizzato, che tiene conto delle specificità dell'Amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera.

Ciò al fine di realizzare un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo da un punto di vista sostanziale e non meramente formale.

Seguendo le indicazioni dell'ANAC non verranno introdotte ulteriori misure di controlli bensì verranno razionalizzati e messi a sistema i controlli già esistenti.

Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica volta al miglioramento continuo.

Le fasi centrali del sistema di gestione del rischio sono:

- 1) l'analisi del contesto;
- 2) la valutazione del rischio;
- 3) il trattamento del rischio.

Alle fasi centrali del sistema si affiancano due ulteriori fasi trasversali:

- 4) la fase di consultazione e comunicazione;
- 5) la fase di monitoraggio e riesame del sistema.

Il ciclo in ogni sua ripartenza, ai fini di un miglioramento continuo, deve tener conto delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.

### **3.1 ANALISI DEL CONTESTO**

Per l'analisi del contesto sia esterno che interno si rinvia al piano della performance e al piano strategico.

### **3.2 MAPPATURA DEI PROCESSI**

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.

L'Ateneo sta portando avanti l'attività di mappatura dei processi. I processi mappati prevedono una dettagliata descrizione del flusso con le singole attività e con una sezione note / moduli / modelli e strumenti utile all'omogeneizzazione dei servizi offerti e delle procedure amministrative e sono corredati da una carta di identità che ne descrive le caratteristiche generali.

I processi mappati vengono validati dal Direttore Generale e pubblicati nella intranet di Ateneo, a disposizione di tutti gli utenti interni.

Per ciascun processo viene individuato il Process Owner, che ha il compito di monitorare il flusso nella sua parte applicativa, aggiornare eventuale modulistica di riferimento del flusso e segnalare eventuali criticità e / o esigenze di rivisitazione al Direttore Generale.

Negli anni si è proceduto a mappare i processi che sono stati riportati nelle Relazioni annuali del RPC.

Al fine di migliorare e rendere più evidente il collegamento tra la mappatura dei processi e il risk assessment si è previsto di dare specifica evidenza, all'interno del flusso del processo mappato, dei punti del processo nei quali si annidano i rischi di corruzione e, per ciascuno di tali punti di attenzione, di descrivere i rischi rilevati e le misure proposte per prevenirli. Con l'utilizzo di specifiche tabelle (relative alla valutazione del rischio di corruzione e al piano di azione delle misure di prevenzione della corruzione) si è poi proceduto, per ciascuna delle sotto-aree di rischio individuate, alla dettagliata analisi e valutazione dei rischi rilevati, sulla base della metodologia di

valutazione definita, e alla dettagliata programmazione delle misure individuate per la loro prevenzione.

Si è inoltre prevista, quale misura di monitoraggio, una rendicontazione al Direttore Generale / R.P.C. sugli esiti del monitoraggio espletato sul processo, con evidenza delle eventuali criticità emerse dall'attuazione del processo e con proposte di soluzioni e con la revisione del processo mappato nei casi in cui dal monitoraggio espletato emergano necessità di revisione dello stesso.

La mappatura dei processi viene realizzata attraverso momenti successivi il primo dei quali è l'identificazione dei processi che consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'elaborare l'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, devono essere progressivamente esaminati e descritti. Segue poi la fase della descrizione del processo che è particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento allo scopo di inserire dei correttivi. La descrizione dei processi verrà realizzata con gradualità nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo in maniera tale da rendere possibile, tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni semplificate (es. elenco dei processi con descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione più analitica ed estesa).

### 3.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione



La fase dell'**identificazione del rischio**, o meglio degli eventi rischiosi, serve ad individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo

Per l'identificazione e la valutazione dei rischi dell'organizzazione si è adottato un modello di autovalutazione dei rischi (Risk Self Assessment), attraverso il coinvolgimento dei Responsabili di struttura.

Al fine di realizzare un coinvolgimento ed una responsabilizzazione del personale si è adottato un approccio partecipativo, effettuando incontri e coinvolgendo i Responsabili delle strutture nell'identificazione del livello di rischio a cui è esposta la struttura di cui sono responsabili, al fine di identificare aree di miglioramento e, ove necessario, realizzare un ripensamento dei modelli organizzativi, delle procedure di gestione e dei presidi di controllo predisposti.

L'attività di Risk Self Assessment mira a realizzare una mappatura dei rischi ed una classificazione degli stessi in base a parametri di probabilità e di impatto.

La strategia complessiva di contrasto alla corruzione non può prescindere da un'attenta analisi del livello di esposizione dell'Amministrazione al rischio di corruzione.

Presupposto fondamentale del Piano ed elemento costitutivo del medesimo è l'elaborazione di una mappatura dei rischi di corruzione connessi alle aree di attività maggiormente esposte.

L'individuazione delle aree di rischio, a parte quelle obbligatorie e comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, scaturisce dal processo di gestione del rischio.

Le aree individuate come maggiormente esposte al rischio di corruzione, i rischi rilevati, il grado di rischio risultante dalla valutazione, la struttura cui fa capo il processo, sono riportati nella Tabella "Aree a rischio di corruzione" allegata al presente Piano (Allegato B).

La gestione del rischio è "su misura", ossia è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.

L'attività di Risk Self Assessment mira a realizzare una mappatura dei rischi ed una classificazione degli stessi in base a parametri di probabilità e di impatto.

La fase dell'**analisi del rischio** ha un duplice obiettivo:

- il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione;
- il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio

Definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Attenendosi alle indicazioni metodologiche contenute nell'Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021, è stata predisposta la Tabella di valutazione dei rischi che, nell'ottica di un nuovo approccio valutativo verrà utilizzata per la valutazione del rischio.

La fase successiva della **ponderazione del rischio**, consiste nel considerare lo stesso alla luce dell'analisi effettuata e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere quali rischi necessitano di un trattamento e le relative priorità di attuazione. Essa serve per stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

La valutazione è un momento fondamentale del processo di gestione del rischio perchè consente di impostare in modo mirato ed efficace la strategia di prevenzione e consente di realizzare una corretta progettazione delle misure di prevenzione, contestualizzate rispetto all'Ente.

### 3.4 TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Quella del trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonei a prevenire i rischi, sulla base delle priorità risultanti dalla valutazione degli eventi rischiosi.

Per ciascuna area di rischio vengono individuate le misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi nel rispetto dei requisiti che tali misure devono avere (devono essere previste ed adeguate al rischio individuato, devono avere la capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio, devono essere sostenibili e devono adattarsi alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione).

Oltre all'individuazione è necessaria la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione prevedendo le fasi e/o le modalità di attuazione della misura, la tempistica di attuazione della misura, la struttura responsabile dell'attuazione della misura e gli indicatori di monitoraggio. Le misure riportate nel presente Piano costituiscono soluzioni organizzative per preservare l'organizzazione dal rischio di eventi corruttivi e per innalzare il livello di integrità.

Le misure generali di prevenzione della corruzione sono indicate nell'**Allegato A** al presente Piano, da intendersi parte integrante dello stesso, in cui è riportato un programma di attività per la prevenzione della corruzione, con l'indicazione delle misure da implementare, della struttura responsabile delle misure, dei tempi previsti per l'attuazione delle stesse, di obiettivi, indicatori e target in materia, delle modalità di monitoraggio sull'attuazione delle misure e dei relativi termini.

Le misure specifiche di trattamento dei rischi sono indicate nell'**Allegato B** al presente Piano, da intendersi parte integrante dello stesso, in cui è riportato un programma di attività per la prevenzione della corruzione relativo alle aree individuate a rischio di corruzione, che è stato strutturato come documento di programmazione, con l'indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure ritenute idonee a prevenire il rischio di corruzione e, tra queste, delle misure già esistenti, di quelle in corso di implementazione, delle azioni di miglioramento proposte su quelle esistenti e delle misure da implementare, dei responsabili per l'applicazione delle misure, dei tempi previsti per l'attuazione delle stesse, di obiettivi, indicatori e target in materia, delle modalità di monitoraggio sull'attuazione delle misure e dei relativi termini.

## 4. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### 4.1 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione ed è strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

La stessa Corte Costituzionale, nella recente sentenza 20/2019, ha evidenziato come la trasparenza amministrativa con la legge 190/2012 è divenuta principio argine alla diffusione di fenomeni di corruzione.

Per tale ragione si è ritenuto, in linea con le raccomandazioni dell'ANAC, di rafforzare tale misura anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

Nell'impianto complessivo della riforma, una "misura" di prevenzione particolarmente importante è poi la trasparenza amministrativa, particolarmente utile per contenere fenomeni di cattiva amministrazione diffusi.

La trasparenza assume, dunque, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per **prevenire la corruzione**, promuovere l'integrità e la **cultura della legalità** in ogni ambito dell'attività pubblica,

L'importanza di questo strumento nella prospettiva dell'anticorruzione è avvertita nello scenario internazionale e trova una manifestazione particolarmente chiara, ma anche ampia e articolata, proprio nella recente legislazione italiana, che ha costruito nell'arco dell'ultimo quinquennio un modello sicuramente innovativo e ricco di potenzialità.

E' progressivamente maturato un sistema di trasparenza strutturato su due modelli:

- quello degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale (“amministrazione trasparente”) in *open data*, oggetto di una disciplina ampia ed organica con il D. Lgs. n. 33 del 2013;
- quello dell’accesso civico generalizzato, ispirato al modello delle legislazioni “FOIA”, introdotto con il D. Lgs n. 97 del 2016.

La trasparenza non si esaurisce, però, attraverso questi due meccanismi, pure importanti: è un valore di fondo ed un’esigenza di sistema, che caratterizza nel suo complesso la logica della prevenzione della corruzione, dove scopo di numerose misure organizzative e procedurali è proprio quello di fare emergere eventuali situazioni di conflitto di interessi.

In ordine alle misure relative alla trasparenza si rinvia all’apposita Sezione del presente Piano dedicata alla trasparenza.

#### 4.2 CODICE DI COMPORTAMENTO

Sui comportamenti del personale le Università sono destinatarie di una pluralità di discipline. La Legge 240/2010 all’art. 2, comma 4 prevede che le Università adottino un Codice etico della comunità formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell’ateneo e che tale Codice determini i valori fondamentali della comunità universitaria, promuovendo il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza, dettando altresì le regole di condotta nell’ambito della comunità, oltre alle sanzioni da irrogare in caso di violazioni del Codice stesso.

L’Università degli Studi Teramo ha adottato il Codice etico, emanato con D.R. n. 157 del 10 maggio 2017 e pubblicato sul sito web di Ateneo.

La Legge 190/2012 ha previsto, quale misura generale di prevenzione della corruzione per tutte le Amministrazioni Pubbliche, l’adozione di un Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in modo tale che sia approvato un Codice nazionale (successivamente adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e un Codice proprio di ogni Amministrazione Pubblica, che integra e specifica il Codice di comportamento nazionale (art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001).

L’Università degli Studi Teramo ha adottato il Codice di comportamento di Ateneo, approvato dagli Organi di Ateneo il 21 gennaio 2014, emanato con D.R. n. 43 del 31.1.2014 e pubblicato nella sezione dedicata del sito, unitamente alla Relazione illustrativa.

Si riscontra spesso un problema di coordinamento tra Codice etico e il Codice di comportamento. L’ANAC in sede di prima applicazione dei Codici di comportamento ha affermato che *«per le amministrazioni che, anche sulla base di previsioni speciali, hanno proceduto all’adozione di codici etici, manuali di comportamento o documenti similari, è auspicabile che le presenti linee guida siano utilizzate al fine della riformulazione e integrazione di tali testi, che possibilmente dovranno divenire parte integrante del nuovo codice. Questo consentirebbe alle amministrazioni non solo di seguire un metodo di predisposizione e attuazione dei codici il più possibile uniforme e rigoroso, ma soprattutto di tenere conto delle esigenze sottese alla nuova disciplina dei codici di comportamento e legate alle finalità di prevenzione della corruzione. In tutti i casi, è bene evidenziare che, a prescindere dalla denominazione attribuita da ogni singola amministrazione al proprio codice, si applica il nuovo regime degli effetti e delle responsabilità conseguenti alla violazione delle regole comportamentali, previsto dal comma 3, art. 54, del D.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012»* (Deliberazione



75/2013, recante «Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni»).

Come rilevato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2016 al PNA, gli enti sono tenuti all'adozione di codici che contengano norme e doveri di comportamento destinati a durare nel tempo, da calibrare in relazione alla peculiarità delle finalità istituzionali perseguite dalle singole amministrazioni: non quindi una generica ripetizione dei contenuti del codice di cui al d.p.r. 62/2013, ma una disciplina che, a partire da quella generale, diversifichi i doveri dei dipendenti e di coloro che vi entrino in relazione, in funzione delle specificità di ciascuna amministrazione.

Alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC si ritiene pertanto essenziale individuare forme di coordinamento tra Codice etico e Codice di comportamento.

A tal fine si procederà:

- ad un'analisi tesa all'adozione di un documento unico che coniughi le finalità del Codice etico e quelle del Codice di comportamento idoneo a far confluire in tale documento alcune fattispecie evidenziate dall'ANAC nell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- ad individuare, nei Codici unificati, relativamente ai doveri di comportamento, due distinti livelli di rilevanza:
  - o doveri che comportano sanzioni disciplinari, mutate dal Testo Unico sul Pubblico Impiego;
  - o doveri che comportano sanzioni aventi natura non disciplinare, per violazione dei precetti etici e deontologici;
- a declinare le norme dei Codici unificati, in modo tale che si possano distinguere i doveri in rapporto ai destinatari, individuando e distinguendo in apposite sezioni i doveri comuni al personale tecnico-amministrativo e i doveri specifici per professori e ricercatori;

Sull'applicazione del Codice di comportamento vigilano:

- i Responsabili delle strutture, tenuti a vigilare sull'applicazione del Codice di comportamento da parte del personale che afferisce alla struttura cui sono preposti;
- il Direttore Generale;
- l'Organismo indipendente di valutazione dell'Ateneo;
- l'Ufficio legale, contenzioso e procedimenti disciplinari.

A tal fine è previsto che i Responsabili di struttura trasmettano al Direttore Generale, ove riscontrino o siano a conoscenza di casi di violazione del Codice di comportamento da parte del personale che afferisce alla struttura cui sono preposti, apposita relazione illustrativa.

Con cadenza annuale i Referenti per la prevenzione della corruzione trasmettono al Direttore Generale una relazione sullo stato di applicazione del Codice di comportamento nella struttura cui sono preposti.

Le violazioni del codice di comportamento sono fonte di responsabilità disciplinare accertata in esito a un procedimento disciplinare, con sanzioni applicabili in base ai principi di gradualità e proporzionalità, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 62/2013, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali o contabili o amministrative.

#### **4.3 ROTAZIONE DEL PERSONALE**

La rotazione del personale viene realizzata sulla base dei criteri e delle modalità definiti nelle "Linee guida in materia di rotazione del personale" riportate in allegato al presente Piano.

#### **4.4 LA “ROTAZIONE STRAORDINARIA”**

L’istituto della rotazione c.d. straordinaria, previsto dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi, è una misura di prevenzione della corruzione.

Essa consiste nella rotazione *«del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva»*.

L’ANAC al riguardo ha adottato la delibera 215/2019, recante *«Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001»*.

L’Ateneo farà dunque riferimento alle indicazioni contenute nella suddetta delibera per attuare la *rotazione straordinaria* in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

A tale scopo si prevede di introdurre nei Codici di comportamento l’obbligo per i dipendenti di comunicare all’Amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio.

#### **4.5 PERSONALE NEGLI UFFICI**

L’Amministrazione, in linea con quanto dichiarato nel Codice di comportamento dei dipendenti della P.A. relativamente all’obbligo del pubblico dipendente di improntare la sua condotta ai principi di buon andamento ed imparzialità, adotta azioni tese ad evitare che un membro del personale possa assumere la responsabilità di aree, servizi o uffici, o possa far parte di commissioni di valutazione, se tra le persone su cui è chiamato a svolgere funzioni di coordinamento, di indirizzo, o di valutazione sono presenti, a qualsiasi titolo e anche a tempo determinato, il proprio coniuge, i propri figli, familiari o conviventi, e comunque le persone cui risulti legato da vincolo di parentela o affinità entro il IV grado, o componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare.

#### **4.6 CONFLITTO DI INTERESSI - CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI**

Tra gli strumenti di contrasto alla corruzione previsti dal legislatore rientrano le misure volte a contenere i conflitti di interesse, prestando attenzione alla posizione del funzionario pubblico, ai suoi doveri e ai suoi comportamenti.

L’idea di fondo, per rafforzare l’imparzialità “soggettiva” dell’amministrazione, è quella di evitare situazioni di rischio, favorire l’emersione di eventuali interessi privati che possono pregiudicare la migliore cura dell’interesse pubblico, regolare le condotte individuali dei funzionari.

L’approccio della normativa è anzitutto quello di irrobustire la distinzione politica-amministrazione, attraverso più penetranti regole di incompatibilità e di “inconferibilità”: non potranno essere affidati incarichi dirigenziali, o di responsabilità in enti pubblici o in controllo pubblico, a chi ha recentemente ricoperto incarichi di tipo politico (con l’eccezione però di importanti incarichi a livello nazionale).

In una logica analoga, rivolta ad evitare situazioni di “confusione” tra ruoli diversi e quindi a prevenire possibili situazioni di conflitto di interesse, si introduce un “periodo di raffreddamento” per quegli incarichi in cui si riscontri la provenienza da (o la destinazione verso) soggetti privati sui quali l’amministrazione vigila o con i quali l’amministrazione, e lo specifico ufficio, hanno rapporti contrattuali o relazioni costanti.

L'imparzialità della pubblica amministrazione viene anche assicurata attraverso l'obbligo di astensione del funzionario i cui interessi siano direttamente coinvolti dal procedimento (art. 6 bis della l. n. 241 del 1990 come introdotto dalla l. n. 190) e dai codici di comportamento dei dipendenti, previsti a livello nazionale e obbligatori per ogni amministrazione, che forniscono una sorta di vademecum del comportamento del funzionario, la cui inosservanza è sanzionabile in via disciplinare.

#### **4.7 INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI – PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO**

Il personale tecnico e amministrativo ha l'obbligo di comunicare formalmente all'amministrazione l'attribuzione di incarichi anche se a titolo gratuito. In questi casi, l'amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico.

Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'Amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'Amministrazione di appartenenza. Continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) a f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione.

Di seguito le misure da adottare:

- In ordine a quanto previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 (*“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale”*) tutto il personale dell'Ateneo deve segnalare tempestivamente tali situazioni ai Responsabili della struttura presso cui lavorano e al Responsabile della prevenzione della corruzione. Tale comunicazione va effettuata anche nei confronti del competente Referente per la corruzione.
- ciascun dipendente, nel momento in cui viene assegnato all'ufficio, deve informare con comunicazione scritta il Responsabile della struttura di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti e di avere o aver avuto negli ultimi tre anni dei rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti. I Responsabili di ciascuna struttura devono vigilare sull'esatto adempimento di tale obbligo da parte dei dipendenti loro assegnati;
- ciascun dipendente che si trovi in situazioni di conflitto descritte dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 deve astenersi dal prendere decisioni o dallo svolgere attività inerenti alle sue mansioni;
- ciascun Referente per la prevenzione della corruzione deve comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione:
  - le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge;
  - se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti l'ufficio;

- i Responsabili di struttura e i Referenti per la prevenzione della corruzione devono verificare in sede di conferimento o autorizzazione di incarichi ai propri dipendenti, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- è precluso al dipendente di concludere, per conto dell'Università degli Studi di Teramo, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice civile;
- i Responsabili dei procedimenti devono richiedere negli avvisi pubblici la sottoscrizione, contestualmente all'accettazione, di apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l'eventuale presenza o assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti contraenti/destinatari/interessati ai procedimenti dell'Università degli Studi di Teramo;
- monitoraggio a cura di tutti i Responsabili di Area e Uffici dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.p.r. 445/2000. Verifica delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46-49 del D.P.R. 445/2000 per ridurre il rischio di irregolarità nelle procedure.

Dal 2015 è attivo il Servizio Ispettivo di Ateneo per le verifiche a campione aventi ad oggetto l'osservanza, da parte del personale dipendente, (personale contrattualizzato e non contrattualizzato), della disciplina in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi. Le funzioni di Servizio Ispettivo (istituito ai sensi della legge 662/1996) per scelta dell'Ateneo (regolamento di Ateneo D.R. 1663 del 28/12/2010) e al fine di assicurare la piena terzietà, nel loro espletamento, sono attribuite ad una Commissione composta da: Prof. Pietro Gargiulo (Presidente), Prof.ssa Rosita Del Coco, Dott. Paolo Melasecchi, Dott. Giorgia Bergamante e Dott. Mario Lucchi.

#### **4.8 INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI - PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE**

Nel comparto Università, l'area delle discipline sui conflitti di interessi e le situazioni di incompatibilità, con particolare riferimento al personale docente e ricercatore, appare caratterizzata da incertezza interpretativa e da un alto livello di difformità applicativa.

Il rischio di conflitto di interesse, le cui cautele sono disciplinate in via generale per tutti i dipendenti pubblici all'art. 53, d.lgs. 165/2001, investe in modo del tutto singolare il comparto delle Università, ove – diversamente da altre Amministrazioni - si deve ammettere che lo svolgimento di attività collaterali di carattere applicativo (consulenza, esercizio professionale, attività redazionali etc.) possa conciliarsi legittimamente e anche virtuosamente con l'autonomia di ricerca.

Per questi motivi, la posizione di professore universitario e di ricercatore è destinataria di una disciplina speciale che detta uno specifico regime di incompatibilità e afferma un peculiare regime di attività libere, eventualmente assoggettate a regime autorizzatorio, volto alla verifica caso per caso della situazione di conflitto di interesse.

L'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12, della Legge 240/2010 detta lo statuto del personale docente, a tempo pieno e/o a tempo definito, sovrapponendosi alla disciplina del regime di incompatibilità precedentemente disciplinato dal D.P.R. 382/1980, del quale dichiara la perdurante vigenza *in parte qua*.

Si possono così ricostruire, in via sommaria, tre diversi regimi di misure per prevenire conflitti di interesse, applicabili con estensione diversa a seconda che si applichino alla categoria dei professori e ricercatori a tempo pieno o a tempo definito:

- attività assolutamente incompatibili, che postulano la richiesta obbligatoria di aspettativa, come previsto nell'elenco di cui all'art. 13 del D.P.R. 382/1980;
- attività libere, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, come le attività, anche retribuite, «di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali» disciplinate all'art. 6, co. 10, della Legge 240/2010;
- attività che richiedono l'autorizzazione del Rettore e riguardano le funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali, da potersi svolgere purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza e a condizione che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dall'Università di appartenenza (art. 6, co. 10, Legge 240/2010).

Vi è inoltre la categoria delle attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative le cui incompatibilità sono disciplinate dagli Statuti di Ateneo (art. 6, co. 12, Legge 240/2010).

Come rilevato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, all'indeterminatezza delle nozioni si aggiunge l'ulteriore criticità che deriva dal carattere diffuso dell'esercizio dell'attività interpretativa. Rileva l'ANAC che ciascun Ateneo ha esercitato la propria potestà regolamentare a proposito del regime di incompatibilità proprio dei docenti, individuando di conseguenza fattispecie consentite e fattispecie incompatibili radicalmente difformi. A giudizio dell'ANAC rimettere all'autonomia delle Università la valutazione circa le incompatibilità appare incongruo e inopportuno, atteso che ciò determina – per l'applicazione alle medesime fattispecie – sensibili disparità di trattamento tra una Università e l'altra, compromettendo l'uniforme applicazione di norme di grande rilevanza ai fini della prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse.

L'ANAC rileva che un intervento che consenta l'interpretazione unitaria e conforme di dette clausole generali appare, pertanto, auspicabile al precipuo fine di uniformare l'applicazione della disciplina vigente in ciascun ateneo, con particolare riferimento a quelle fattispecie rispetto alle quali, ad oggi, si registrano maggiori dubbi e difficoltà interpretative.

L'ANAC pertanto propone l'adozione di un atto orientativo uniforme, sotto forma di atto di indirizzo o circolare interpretativa, da parte del MIUR al fine di rendere omogenee e univoche le fattispecie astratte, dichiarandosi disponibile a dare il proprio contributo alla definizione di questa rilevante misura preventiva.

Con riguardo specifico alle attività autorizzabili, resta ferma la competenza dei Regolamenti di Ateneo a disciplinare i procedimenti e i limiti dei regimi autorizzatori, sia sotto forma di contingentamento di attività autorizzabili per Ateneo, sia sotto forma di limite al cumulo di attività per singolo professore/ricercatore in modo da non comprometterne il rendimento.

#### **4.9 INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI - INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI**

Tra le misure da programmare nel PTPC vi sono quelle relative alle modalità di attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 39/2013, con particolare riferimento alle verifiche e ai controlli dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi.

Nell'Ateneo di Teramo l'unico Dirigente è il Direttore Generale.

L'accertamento avviene mediante verifica della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

L'Autorità ha fornito alcune specifiche indicazioni in merito al ruolo e alle funzioni del RPCT nonché all'attività di vigilanza di ANAC sul rispetto della disciplina con la Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 «*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento di ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*».

L'art. 20 del d.lgs. 39/2013 pone in capo all'interessato l'obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico (art. 20, co. 4).

Considerato che la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell'incarico, l'Autorità nelle stesse Linee guida sopra richiamate (Delibera n. 833 del 2016) ha ritenuto «*altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti*».

Con Delibera ANAC n. 328 del 29 marzo 2017 è stato approvato il «*Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari*».

L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione e dei Referenti, verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 nei confronti dei soggetti cui l'Organo di indirizzo politico intende conferire incarico di Responsabile di servizio.

Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione del P.T.P.C., per gli incarichi di durata pluriennale.

L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione e dei Referenti, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione di incarichi di funzione dirigenziale siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del D. Lgs. 165/001 e dell'art. 3 del D. Lgs. 39/2013 (inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la P.A.), l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile del singolo procedimento, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto dell'assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture nonché alla concessione o all'ero-

gazione di sovvenzioni, contributi e sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- all'atto della formazione di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi (anche per coloro che vi fanno parte con compiti di segreteria);
- all'atto della formazione di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato.

#### **4.10 DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE)**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri si prevede la misura di:

- inserire nei contratti di assunzione del personale la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

Le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma. I soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono inoltre contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti.

#### **4.11 TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)**

Nella prospettiva di far emergere eventuali situazioni di conflitto di interessi si spiega lo strumento della protezione del whistleblower, chi cioè dall'interno di un'organizzazione avverte l'esistenza del malaffare e quindi contribuisce a rendere più trasparente l'amministrazione.

L'articolo 1, comma 51, della Legge 190/2012 ha introdotto nell'ambito del D. Lgs. 165/2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto "whistleblower".

Lo strumento è stato di recente opportunamente rafforzato in via legislativa.

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica: [trasparenza.anticorruzione@unite.it](mailto:trasparenza.anticorruzione@unite.it) e deve avere come oggetto: "Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001".

La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 «*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*» c.d. *whistleblower*, assegnando un ruolo di primo piano al RPCT nella gestione delle segnalazioni.

Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima “*attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute*” da ritenersi obbligatoria in base al co. 6 dell'art. 54-bis.

L'onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, ad avviso dell'Autorità, nel compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza (c.d. *fumus*) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività “*di verifica e di analisi*”. Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.

#### **4.12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'art. 10 della Legge 240/2010 interviene sulla competenza in materia disciplinare e sul relativo procedimento, omettendo tuttavia di dettare norme sostanziali, relativamente a illeciti e sanzioni. Detto articolo traferisce a soggetti interni alla struttura del singolo Ateneo ( Rettore, Collegio di disciplina, Consiglio di amministrazione) tutte le competenze disciplinari, che prima erano distribuite tra Rettore e CUN. In tal senso, individua un Collegio di disciplina competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere un parere conclusivo in merito, nel rispetto del contraddittorio e del principio del giudizio tra pari.

Presso l'Ateneo di Teramo è stata istituita con DDG 313/2019 una Commissione procedimenti disciplinari del personale tecnico amministrativo, composta dal Prof. Pasquale Iuso (Presidente), dalla Dott.ssa Daniela Garelli e dalla Dott.ssa Maddalena Forti.

A tale Commissione è attribuita l'istruttoria dei procedimenti disciplinari sino alla proposta di sanzione disciplinare al personale tecnico amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici in applicazione dell'art. 55 bis, commi 1 e 4 del D. Lgs. 165/2001, ferma restando la potestà di irrogazione delle sanzioni disciplinari in capo al Direttore Generale, quale titolare dell'esercizio dell'azione disciplinare.

In Ateneo è istituito altresì il Collegio di disciplina, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti e ad esprimere in merito un parere conclusivo.

#### **4.13 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

La formazione è ritenuta dall'Ateneo una misura di particolare rilevanza ai fini del contrasto alla corruzione e della promozione della trasparenza.

In tal senso si è previsto come obiettivo strategico quello di formare sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza il personale, con particolare attenzione ai nuovi dipendenti, considerato che l'Ateneo nel corso del 2019 ha effettuato la formazione in materia di anticorruzione del personale in servizio nei settori maggiormente esposti al rischio corruttivo e tenuto anche conto dei percorsi formativi già realizzati.

Il Direttore Generale, sulla base delle segnalazioni dei Responsabili delle strutture cui afferiscono i dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione, individua con proprio atto i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione.

#### **4.14 MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI**

Il monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti è, come indicato dall'art. 1 comma 9 della Legge 190/2012, una delle esigenze cui risponde il Piano di prevenzione della corruzione.



I Responsabili delle strutture monitorano il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti della struttura cui sono preposti e trasmettono alla Direzione Generale un report periodico sui tempi di conclusione dei procedimenti.

#### **4.15 CONTRATTI PUBBLICI**

Il campo dei contratti pubblici, in cui l'ANAC svolge il ruolo di autorità di vigilanza, è quello nel quale, prima che altrove, l'ANAC, ha sviluppato una serie di indicatori di anormalità e di rischio (c.d. "red flags"), utili ad attivare la funzione di vigilanza, ma che si inseriscono ora in termini più complessivi nelle strategie di prevenzione del rischio di corruzione.

In materia di contratti pubblici si è adottata una logica che connota nel senso dell'anticorruzione la strategia nazionale di recepimento delle regole europee in materia, in un disegno nel quale da un lato il codice dei contratti è conformato in modo penetrante dalle esigenze dell'anticorruzione e d'altra parte il ruolo dell'Autorità si pone sempre più quale strumento e motore di legalità nel sistema dei contratti pubblici: soggetto portatore di un interesse generale alla legalità, titolare per questo di una legittimazione straordinaria, fino a disporre, nel processo amministrativo, di un ruolo quasi assimilabile a quello di un pubblico ministero, con la possibilità, introdotta da una norma 2017, di impugnare i bandi di gara.

Il nuovo codice si muove nella direzione di rinunciare ad automatismi (che erano invece stati visti quale chiave di volta per ridurre la corruzione nel campo dei contratti pubblici) e di passare da soluzioni vincolate e meccaniche (come l'offerta al minor prezzo) in favore di maggiori spazi di valutazione (come l'offerta economicamente più vantaggiosa). Un ampliamento di margini di manovra che richiede però di essere accompagnato e controllato.

Questo effetto si persegue, in particolare, attraverso soprattutto la qualificazione delle stesse amministrazioni appaltanti, prevedendo che solo in presenza di specifiche condizioni sia possibile per un ente svolgere, in modo autonomo, la funzione di stazione appaltante: diversamente (ed anzi, di norma) le amministrazioni dovranno dunque far ricorso ad altre stazioni appaltanti e/o a "centrali di committenza" adeguatamente qualificate. L'idea di fondo è quella per cui ad un minor numero di stazioni appaltanti corrisponde una maggiore professionalità, la possibilità di una maggiore responsabilizzazione, la costruzione di regole di condotta mirate ed adeguate, ma anche una migliore capacità di vigilanza da parte dell'Autorità, che si pone nei rapporti con le amministrazioni in termini sempre più "collaborativi" e di accompagnamento.

Un effetto, evidente nel Codice dei contratti, è la crescente attenzione alle garanzie di integrità e di prevenzione della corruzione nella disciplina dei contratti pubblici.

In questo senso si muovono più disposizioni del Codice dei contratti.

Un altro effetto, anzitutto organizzativo, discende dalla "integrazione" tra il campo dei contratti e quelli dell'anticorruzione e della trasparenza come funzioni dell'ANAC.

#### **5. MONITORAGGIO E RIESAME**

Monitoraggio e riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio che serve a verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consente in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche che risultassero necessarie.

L'attività di monitoraggio non coinvolge soltanto il RPCT, ma interessa i Referenti, i Responsabili di struttura e l'OIV, che concorrono, ciascuno per i propri profili di competenza, a garantire un supporto al RPCT.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione effettua il monitoraggio dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione attuando processi infrannuali di riscontro dell'idoneità dello stesso.

I Responsabili di struttura provvedono al monitoraggio delle attività a rischio di corruzione svolte nella struttura a cui sono preposti e trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione appositi report recanti i dati relativi al monitoraggio da essi effettuato.

Al fine di consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione, di monitorare in itinere l'andamento delle misure di prevenzione previste dal Piano di prevenzione della corruzione, i Responsabili di struttura trasmettono al RPC, utilizzando apposito modello predisposto, report periodici di monitoraggio / rendicontazione, volti a rendicontare sugli esiti dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano di pertinenza della struttura.

I Responsabili delle strutture che svolgono attività a rischio di corruzione indicate nel Piano trasmettono periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione un report informativo in cui riportare i procedimenti amministrativi istruiti e i provvedimenti finali adottati, il Responsabile di ciascun procedimento, i destinatari, i tempi di effettiva conclusione dei procedimenti.

La relazione informativa di cui sopra è finalizzata a consentire al Direttore Generale di:

- verificare la legittimità degli atti adottati;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione.

Al fine di attestare l'assenza di relazioni di parentela o affinità tra i dipendenti della struttura e i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, i Responsabili delle strutture che curano i procedimenti di cui sopra trasmettono quadrimestralmente al Responsabile della prevenzione della corruzione una dichiarazione in merito.

I Responsabili delle strutture sono tenuti a vigilare sull'applicazione del Codice di comportamento da parte del personale che afferisce alla struttura cui sono preposti.

A tal fine si è previsto che i Responsabili di struttura trasmettano al Responsabile della prevenzione della corruzione, ove riscontrino o siano a conoscenza di casi di violazione del Codice di comportamento da parte del personale che afferisce alla struttura cui sono preposti, apposita relazione illustrativa.

Si è altresì previsto che i Referenti per la prevenzione della corruzione trasmettano annualmente al Direttore Generale una relazione sullo stato di applicazione del Codice di comportamento nella struttura cui sono preposti.

Al fine di fare il punto sullo stato di attuazione delle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione, i Referenti per la prevenzione della corruzione trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione sull'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione.

Spetta dunque ai Responsabili di struttura e ai Referenti per la prevenzione della corruzione informare il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi previsti dai procedimenti e di qualsiasi altra anomalia accertata in ordine alla mancata attuazione del presente Piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure, ove le stesse non dovessero rientrare nel-

le propria competenza, proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate.

In ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto di un sistema di reportistica che consenta al RPCT di monitorare costantemente “l’andamento dei lavori” e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano, vero obiettivo degli strumenti anticorruzione, mira ad evidenziare cosa l’amministrazione sia stata in grado di attuare, nell’anno di riferimento, in termini di prevenzione dei comportamenti corruttivi e costituisce l’indispensabile punto di partenza per l’elaborazione del nuovo Piano di prevenzione della corruzione.

Le operazioni di monitoraggio si svolgono quindi con la partecipazione attiva delle strutture coinvolte. Un supporto al monitoraggio può inoltre derivare dall’utilizzo della piattaforma di acquisizione e monitoraggio dei PTPCT messa a disposizione dall’ANAC che nasce dall’esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCT, ma è concepita anche per costituire un supporto all’Amministrazione.

### 5.1 MONITORAGGIO SULL’IDONEITA’ DELLE MISURE

E’ importante non limitarsi al monitoraggio della sola attuazione delle misure ma effettuare anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo

La valutazione dell’idoneità delle misure è di competenza del RPCT, che può essere coadiuvato, da un punto di vista metodologico, dagli organismi deputati all’attività di valutazione delle *performance* (OIV).

Allo stato non si dispone di sistemi informatici per l’effettuazione del monitoraggio, che consentirebbero la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento.

L’attività di monitoraggio non coinvolge soltanto il RPCT, ma anche i Referenti, i Responsabili di struttura e l’OIV, che concorrono, ciascuno per i propri profili di competenza, a garantire un supporto al RPCT.

È previsto al riguardo un sistema di reportistica finalizzato a consentire al RPCT di monitorare costantemente “l’andamento dei lavori” e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

## 6. FASI TRASVERSALI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Come sottolineato dal PNA 2019, la fase di “consultazione e comunicazione” è trasversale a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio e consiste nelle seguenti attività:

- attività di **coinvolgimento** dei soggetti interni ed esterni (cittadini, associazioni, altre istituzioni, ecc.) ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell’Amministrazione;
- attività di **comunicazione** (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi.

In questa fase particolare attenzione deve essere rivolta alla definizione delle attività di comunicazione tra:

- i Responsabili delle strutture e il RPCT per favorire l'azione di monitoraggio del PTPCT e il rispetto degli obblighi normativi;
- il RPCT e gli altri Organi dell'Amministrazione (Organo di indirizzo-politico e OIV) individuati dalla normativa come referenti del RPCT.

Il coinvolgimento deve caratterizzare ogni fase del processo di gestione del rischio.

Con riferimento all'analisi del contesto esterno, appare rilevante il contributo dei cittadini/utenti dell'Amministrazione, la cui percezione, opinione ed esperienza diretta possono fornire utili spunti al fine di comprendere meglio le dinamiche relazionali che possono influenzare, in termini di rischio corruttivo, l'Amministrazione stessa.

Con riferimento all'analisi del contesto interno, è necessario coinvolgere tutta la struttura organizzativa, secondo il principio guida della "responsabilità diffusa", specie con riferimento alla realizzazione della mappatura dei processi.

L'ottica partecipativa mira a promuovere la massima condivisione e consapevolezza in materia e a favorire la migliore attuazione della relativa disciplina.

L'adozione del Piano viene poi comunicata internamente dalla Direzione Generale per e-mail a tutto il personale e ne viene data conoscenza all'esterno tramite la pubblicazione del PTPCT sul sito di Ateneo in "Amministrazione trasparente".

## **7. ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO**

Le attività inerenti alla gestione dell'attività di prevenzione della corruzione vengono poste in essere dal Responsabile della prevenzione della corruzione con l'ausilio dei Referenti.

Tali funzioni, senza maggiori oneri per l'amministrazione, sono svolte dal personale dell'Ateneo, congiuntamente alle funzioni comunque assegnate in ragione dell'ufficio a cui sono preposti.

I Responsabili degli Uffici sono tenuti a collaborare, ciascuno per quanto di competenza, con il Responsabile della prevenzione della corruzione nell'attività di prevenzione della corruzione e dell'illegalità.

### **7.1 ADOZIONE ANNUALE DEL PTPCT**

Il PTPCT è adottato annualmente dall'Organo di indirizzo su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Sebbene il Piano abbia durata triennale deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 8, della l. 190/2012. L'Ateneo, pertanto, ogni anno, alla scadenza prevista dalla legge si dota di un nuovo completo PTPCT, inclusa anche l'apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.

Per l'omessa adozione del PTPCT, laddove sia riscontrata la violazione dell'obbligo di predisposizione del PTPC in capo al RPCT, salvo che il fatto costituisca reato, ANAC applica, ai sensi dell'art. 19, co. 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.

### **7.2 PUBBLICAZIONE DEL PTPCT**

Il PTPCT viene pubblicato non oltre un mese dall'adozione, sul sito istituzionale dell'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione".

I PTPCT e le loro modifiche rimangono pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

## **8. RELAZIONE ANNUALE DEL RPCT**

Ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012 (come sostituito dall'art. 41 del D. Lgs. 97/2016), ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza trasmette all'Organismo indipendente di valutazione e all'Organo di indirizzo dell'Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione.

Sulle modalità di redazione della relazione l'Autorità fornisce annualmente indicazioni e mette a disposizione uno schema di Relazione pubblicato sul sito.

Dalla relazione deve emergere una valutazione del livello effettivo di attuazione delle misure contenute nel PTPCT.

In particolare il RPCT è chiamato a relazionare sul monitoraggio delle misure generali e specifiche individuate nel PTPCT, sulla rotazione del personale, sulla formazione del personale, sulle misure di trasparenza, sulle inconferibilità e incompatibilità negli incarichi dirigenziali, sulla tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, sui codici di comportamento, sui procedimenti disciplinari e penali legati a fatti corruttivi, ecc.

Essa costituisce, dunque, un importante strumento di monitoraggio in grado di evidenziare l'attuazione del PTPCT, l'efficacia o gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate, le cui risultanze devono guidare le amministrazioni nella elaborazione del successivo PTPCT.

La relazione costituisce un elemento indispensabile per la valutazione da parte degli Organi di indirizzo politico dell'efficacia delle strategie di prevenzione sottese al PTPCT e per l'elaborazione degli obiettivi strategici.

Come previsto dall' art. 1, comma 10, lett. a della Legge 190/2012, il Direttore Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, predispone l'eventuale proposta di modifiche al Piano di prevenzione della corruzione in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione.

## **9. RAPPORTI CON ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E SOCIETÀ PARTECIPATE**

L'Università, con il supporto dell'Area affari generali e istituzionali, svolge:

- azioni di informazione e promozione in materia di prevenzione della corruzione della Fondazione dell'Ateneo, degli enti di diritto privato controllati e delle società partecipate;
- attività di vigilanza sul rispetto, da parte degli enti di cui sopra, della disciplina in materia.

L'Ateneo, ai sensi dell'art. 22 co. 1 del D. Lgs. n. 33 del 2013, ha pubblicato sul sito web di Ateneo l'elenco delle società e degli enti di diritto privato partecipati e controllati dalla stessa, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico ad essi affidate. L'individuazione da parte dell'Università delle società ed enti in questione, oltre che corrispondere ad un obbligo di legge, è necessaria per consentire all'A.N.A.C. di esercitare i propri poteri di vigilanza.

Per ciascuno degli enti e società, ai sensi dell'art. 22 co. 2 del D. Lgs. n. 33 del 2013, sono stati pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura dell'eventuale partecipazione

dell'Università, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'Università negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono stati pubblicati, altresì, i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. Inoltre, nel sito dell'Università è stato inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti e società partecipati e controllati, nei quali sono stati pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 del D.lgs. n. 33 del 2013.

La Fondazione dell'Università degli Studi di Teramo, ente di diritto privato controllato dall'Università stessa, ha posto in essere una serie di misure tendenti ad applicare la normativa sulla prevenzione della corruzione ai sensi della L. n.190 del 2012. Per essere al riparo da fenomeni corruttivi, ha adottato un proprio Piano di prevenzione della corruzione, definendo le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa. Secondo quanto previsto dall'art.1 co. 7, della Legge 190 del 2012, la Fondazione ha provveduto a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione, al quale spetta di predisporre le relative misure organizzative. Altresì, in applicazione della normativa sulla trasparenza, contenuta nel D. Lgs. 33/2013, l'Ente ha assicurato la trasparenza dei dati relativi sia all'organizzazione che alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte, costituendo nel proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Trasparenza". A tal riguardo la Fondazione UNITE ha istituito un'apposita sezione sul proprio sito denominata "Trasparenza", ove sono pubblicati i documenti e i dati necessari relativi all'organizzazione e alla struttura dell'ente stesso finalizzati al rispetto del dettato normativo.

Per quanto riguarda le società e gli enti partecipati dall'Università degli Studi di Teramo, essi non sono tenuti ad adottare le misure previste dalla L. 190/2012, in considerazione del minor grado di controllo che l'Ateneo esercita nei loro confronti. L'interesse alla prevenzione della corruzione e trasparenza è comunque sempre rilevante, in quanto essi sono partecipati da un'Amministrazione Pubblica; essi non sono però tenuti a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, ferma restando la possibilità di programmare misure organizzative a fini della suddetta prevenzione.

Come previsto nell'Allegato "A" del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall'Ateneo e in linea con quanto indicato dall'ANAC nelle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", adottate con determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, si è provveduto alla promozione dell'adozione, da parte degli Enti partecipati dall'Università, del "modello 231", nonché alla promozione dell'adozione, da parte degli Enti e delle società di cui all'art. 2 bis comma 3, delle misure di prevenzione della corruzione.

Il legislatore, inoltre, con la disciplina introdotta dal D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. del 16 giugno 2017, n. 100 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», è intervenuto con l'intento di limitare la proliferazione di tali enti e di ridurre in maniera consistente la partecipazione pubblica in questi soggetti. Il perseguimento di tale obiettivo avviene attraverso la soppressione degli enti stessi e mediante processi di "reinternalizzazione" delle attività di pubblico interesse.

Pertanto, in applicazione del citato D.lgs.175/2016 e s.m., gli Organi Collegiali di Ateneo hanno approvato un Piano di razionalizzazione con il conseguente avvio di azioni di dismissione delle partecipazioni non conformi al dettato normativo.

## **10. RASA**

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT.

Nel nostro Ateneo il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, ai sensi dell'art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n.221/2012 è l'Arch. Filippo Santucci nominato con D.D.G n. 181 del 19.04.2016.

## **11. PTPCT E PERFORMANCE – OBIETTIVI STRATEGICI**

Come sottolineato dall'Aggiornamento 2017 al PNA, nell'approfondimento dedicato alle Istituzioni Universitarie e come già indicato anche nel PNA 2016, i PTPCT sono strettamente coordinati con i Piani della performance e con gli altri strumenti di programmazione adottati dalle università.

Ciò affinché gli obiettivi di prevenzione del rischio corruttivo siano sostenibili e coerenti con quelli stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e vengano inclusi negli indicatori di performance individuale e organizzativa.

Al Nucleo di valutazione, cui nelle università sono attribuite le funzioni dell'OIV, spetta la verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori (art. 44, d.lgs. 33/2013).

Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013 e prevedono un più ampio coinvolgimento degli OIV chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

È fondamentale, inoltre per non depotenziare il ruolo e l'efficacia dell'azione dei Nuclei di valutazione, evitare che ci siano aree di sovrapposizione con le attività svolte dai Presidi di Qualità di Ateneo.

Nel rilevare la necessità di uno sviluppo coordinato della pianificazione delle attività dell'Ateneo in ordine alla performance e all'anticorruzione, anche alla luce della programmazione economico-finanziaria si evidenzia, tuttavia, l'importanza che il PTPCT mantenga una propria autonomia rispetto agli altri strumenti di programmazione.

Al riguardo, accogliendo la segnalazione dell'ANAC (formulata nell'aggiornamento 2017 al PNA, nell'approfondimento dedicato alle Istituzioni Universitarie) di superare, alla luce dell'evoluzione normativa che disciplina i PTPCT, l'impostazione di predisporre un unico piano (definito come "Piano integrato") in quanto al PTPCT sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti rispetto a ogni altro strumento di programmazione e la necessità di identificare chiaramente misure in funzione anticorruptiva, si è ritenuto di tornare all'impostazione originaria

di predisporre uno specifico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovviamente strettamente correlato, in un'ottica integrata, agli altri strumenti di programmazione adottati dall'Ateneo.

Le attività di individuazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione devono essere intese non come un mero adempimento ma come un processo costante e sinergico che, anche in una logica di performance, è finalizzato alla ricerca di maggiore funzionalità e - di conseguenza - alla prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione.

Al fine di realizzare il necessario coordinamento fra i diversi strumenti di programmazione è fondamentale che il RPCT, chiamato a predisporre il PTPCT, possa interagire costantemente con il vertice strategico decisionale in fase di programmazione degli obiettivi e delle attività.

Le attività svolte dall'Amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del Piano vengono inserite in forma di obiettivi nel Piano performance nel duplice versante della performance organizzativa e della performance individuale.

L'elaborazione del Piano presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento degli Organi di indirizzo in merito alla definizione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano.

Il Piano è stato strutturato come documento di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, il Senato Accademico nella seduta del 28 gennaio 2020 e il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2020 nell'ottica di effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione, hanno definito gli obiettivi strategici 2020-2022 in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, così delineando la strategia di contrasto alla corruzione e di promozione della trasparenza adottata dall'Ateneo a livello strategico per il triennio 2020-2022, che viene ora declinata, all'interno del presente Piano, in un sistema organico di azioni e misure ritenute idonee a prevenire il rischio di corruzione, precipuamente concepite a presidio del rischio di corruzione e a tutela della trasparenza e dell'integrità dell'azione amministrativa.

Si riportano di seguito gli obiettivi strategici 2020-2022 proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022 in materia di prevenzione della corruzione.



<b>OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNIO 2020-2022 IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>			
<b>AMBITO</b>	<b>AREA STRATEGICA DI INTERVENTO</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>DECLINAZIONE OBIETTIVO</b>
<b>PREVENZIONE CORRUZIONE</b>	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Revisione processi già mappati	Monitoraggio processi mappati. Revisione processi mappati (ove necessario)
		Gestione del rischio di corruzione	Realizzazione misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione
	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Monitoraggio	Rendicontazione semestrale dei Referenti per la prevenzione della corruzione circa lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, di prevenzione della corruzione previste nel Piano di competenza della struttura
		Miglioramento flussi informativi (finalizzati a far emergere eventuali casi di maladministration)	La rendicontazione semestrale darà atto del fatto che si siano verificati o meno eventuali profili di rischio attuali o potenziali in materia di prevenzione della corruzione
			Assicurare il flusso informativo tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Servizio ispettivo di Ateneo ogni qualvolta sia necessario
		Tutela del whistleblowing	Costante monitoraggio delle segnalazioni che pervengano
	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Formazione	Formazione in materia di prevenzione della corruzione con particolare attenzione ai nuovi dipendenti

## **12. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

In una logica incrementale si riportano in allegato:

- un programma di attività per la prevenzione della corruzione relativo alle misure generali di prevenzione della corruzione (riportato nell'Allegato A, parte integrante del presente Piano);

- un programma di attività per la prevenzione della corruzione relativo alle aree individuate a rischio di corruzione (riportato nell'Allegato B, parte integrante del presente Piano), che è stato strutturato come documento di programmazione, con l'indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure ritenute idonee a prevenire il rischio di corruzione e, tra queste, di quelle già esistenti, di quelle in corso di implementazione, delle azioni di miglioramento proposte su quelle esistenti e delle misure da implementare, dei responsabili per l'applicazione delle misure, dei tempi previsti per l'attuazione delle stesse, di obiettivi, indicatori e target in materia, delle risorse, delle modalità di monitoraggio sull'attuazione delle misure.

## **SEZIONE TRASPARENZA**

## INTRODUZIONE

Il D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*».

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della Legge 190/2012 aveva sancito. I contenuti del D. Lgs. 33/2013 «*integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione*».

La trasparenza riveste, dunque, un ruolo centrale nell'ottica della prevenzione della corruzione, quale mezzo fondamentale per consentire una forma di rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti degli stakeholder, per agevolare sistemi di accountability e per limitare il rischio di anidamento di situazioni illecite in settori delicati dell'agire amministrativo.

La trasparenza costituisce già una misura di prevenzione perché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa.

In linea con quanto previsto dal novellato art. 10 del D. Lgs. 33/2013, l'Ateneo ha provveduto ad un accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, procedendo ad una piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (piena integrazione in realtà già realizzata dall'Ateneo sin dal Piano 2014-2016), provvedendo a predisporre un unico Piano, ora denominato Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), nel quale è chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

Il D. Lgs. 97/2016 ha ridefinito gli obblighi di pubblicazione, apportando anche su tale profilo modifiche al D. Lgs. 33/2013.

In allegato alla presente sezione del Piano sono riportati:

- per ciascuno dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, i responsabili della produzione, trasmissione e pubblicazione (tabella "Obblighi di pubblicazione", *Allegato C* alla presente, da intendersi parte integrante della stessa);
- le ulteriori iniziative di trasparenza individuate per promuovere maggiori livelli di trasparenza (Tabella "Ulteriori iniziative di trasparenza", *Allegato D* alla presente, da intendersi parte integrante della stessa).

Indubbiamente, la principale novità del d.lgs. n. 97 del 2016 in materia di trasparenza ha riguardato il nuovo diritto di accesso civico generalizzato a dati, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria delineato nel novellato art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013. In virtù delle disposizioni del comma richiamato, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridi-

camente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza. Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Sull'istituto dell'accesso civico generalizzato l'Autorità, chiamata dallo stesso d.lgs. 33/2013 a definire le esclusioni e i limiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, ha adottato specifiche Linee guida con delibera n. 1309/2016.

L'accesso generalizzato non ha sostituito l'accesso civico "semplice" previsto dall'art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013 e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Questa tipologia di accesso riguarda, quindi, i soli atti, documenti e le informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio nei casi di mancata osservanza degli stessi.

Dell'accesso civico generalizzato e dell'accesso civico "semplice" si tratterà nel successivo paragrafo 3.4.

## **1. SOGGETTI E RUOLI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

### **1.1 ORGANI DI INDIRIZZO**

Come precisato dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, nella nuova disciplina è previsto un maggiore coinvolgimento degli Organi di indirizzo nella formazione e attuazione del Piano.

Gli organi di indirizzo svolgono l'importante compito di definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1 comma 8 della Legge 190/2012, come novellato dall'art. 41 del D. Lgs. 97/2016) che costituiscono contenuto necessario del P.T.P.C.T.

L'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del D. Lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. Al riguardo il P.N.A. 2016 fornisce l'indicazione di pubblicare "dati ulteriori" in relazione a specifiche aree di rischio.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, sono riportati al paragrafo 10.

### **1.2 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Con la legge n. 240/2010 di riforma del sistema universitario, il NdV diventa l'organo di ateneo responsabile della verifica della qualità della formazione e della ricerca e assolve le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), di cui all'art.14 del d.lgs. 150/2009, nell'ambito della Valutazione della performance.

L'Art. 2 - Organi e articolazione interna delle università – comma 1, lettera r) della Legge n. 240/2010 stabilisce infatti l'attribuzione al Nucleo di valutazione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

Nella nuova disciplina è previsto un maggiore coinvolgimento dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), chiamato a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

L'O.I.V. ha la facoltà di richiedere al R.P.C.T. informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza (art. 41, comma 1 lett. h), D. Lgs. 97/2016).

La Relazione annuale del R.P.C.T., che riporta i risultati dell'attività svolta, secondo quanto stabilito dall'art. 41, comma 1, lett. l), del D. Lgs. 97/2016 viene pubblicata nel sito web e viene trasmessa all'Organo di indirizzo dell'Amministrazione e all'O.I.V.

Il compito importante affidato all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è quello di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Nella sua attestazione l'OIV non deve limitarsi a dichiarare la presenza o meno del dato o del documento nella sezione «Amministrazione trasparente», ma ad esprimersi anche su profili qualitativi che riguardano la completezza del dato pubblicato, se riporta quanto richiesto dalle previsioni normative, se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile.

L'attestazione dell'O.I.V., relativa agli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione che l'Autorità individua annualmente, viene pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» entro il 30 aprile di ogni anno.

### **1.3 IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA**

Il Responsabile della trasparenza effettua il monitoraggio dell'attuazione della sezione del Piano di prevenzione della corruzione dedicato alla trasparenza, attuando processi infrannuali di riscontro dell'idoneità dello stesso.

Il Responsabile della trasparenza dell'Università degli Studi di Teramo è la dott.ssa Maria Barbara Mazzarella.

### **1.4 STRUMENTI A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA**

#### **1.4.1 REFERENTI PER LA TRASPARENZA**

Ai fini del miglior svolgimento del ruolo che la legge affida al Responsabile della trasparenza e allo scopo di consentire allo stesso l'efficace espletamento dei compiti assegnati, si è ritenuto di procedere alla designazione di Referenti per la trasparenza in ciascuna Facoltà e nell'Amministrazione centrale.

I Referenti per la trasparenza sono individuati:

- in ciascuna Facoltà: nel Preside di Facoltà, coadiuvato, come referente operativo, dal Segretario amministrativo di Facoltà;
- per l'Amministrazione centrale:
  - d) nelle unità di personale di categoria EP;
  - e) nei Responsabili di Ufficio dello staff di Direzione Generale;
  - f) nei Responsabili di Ufficio nei casi in cui l'Area cui l'Ufficio afferisce non sia assegnata alla responsabilità di personale di categoria EP.

Uno degli impegni primari dei Referenti per la trasparenza riguarda l'assolvimento dei compiti di comunicazione / informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Responsabile della trasparenza.

In tale ottica svolgono un ruolo essenziale per il reperimento e la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente in termini di trasparenza.

I Referenti sono soggetti proattivi che fungono da punto di riferimento per la collazione delle informazioni e il monitoraggio delle attività anticorruzione e trasparenza.

Al fine di creare un meccanismo di comunicazione / informazione, per l'esercizio della funzione che la legge assegna al Responsabile della trasparenza, si prevedono le modalità di raccordo e di coordinamento tra il Responsabile e i Referenti designati, di seguito indicate.

I Referenti per la trasparenza sono chiamati:

- alla formulazione di proposte al Responsabile della trasparenza sull'attività di formazione, individuando il personale appartenente alle proprie strutture da inserire nei percorsi formativi in materia di trasparenza;
- all'individuazione dei dati e delle informazioni da pubblicare di competenza della rispettiva struttura;
- alla formulazione di proposte di iniziative ulteriori di trasparenza, di dati ulteriori da pubblicare in aggiunta a dati e informazioni obbligatori, per innalzare il livello di trasparenza dell'organizzazione / dell'attività della relativa struttura, con predisposizione del relativo piano di azione;
- all'informativa al Responsabile della trasparenza al fine di consentire di effettuare concretamente la vigilanza sul rispetto degli adempimenti previsti nel P.T.P.C.T.;
- alla rendicontazione periodica da fornire al Responsabile della trasparenza sul grado di attuazione della sezione trasparenza del Piano nella struttura di competenza;
- all'attribuzione al Responsabile della trasparenza delle informazioni / dei dati richiesti;
- alla rendicontazione nella relazione annuale al Responsabile della trasparenza delle attività svolte nella rispettiva struttura in materia di trasparenza.

#### 1.4.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Il supporto in materia di trasparenza è previsto in capo a:

- Servizio innovazione e organizzazione, in staff alla Direzione Generale, con compiti di supporto alla Direzione Generale nella predisposizione del Piano anticorruzione e della trasparenza;
- Ufficio sistema qualità di Ateneo e trasparenza, afferente all'Area valutazione e qualità, con compiti di supporto alla redazione, pubblicazione, aggiornamento e attuazione del Programma triennale per la trasparenza e del Piano anticorruzione, di referente operativo del monitoraggio sull'attuazione del Programma e di raccordo con l'OIV-NuVA per tutti gli adempimenti connessi e richiesti allo stesso e all'Amministrazione dall'Anac;
- Ufficio sito web, afferente all'Area ICT, responsabile delle pubblicazioni previste dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

## **2. PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DELLA SEZIONE TRASPARENZA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. RUOLI E RESPONSABILITÀ**

Nel presente paragrafo vengono illustrate le modalità seguite per il coinvolgimento degli stakeholder in materia.

### **2.1 COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER INTERNI**

Al fine di assicurare che tutte le strutture dell'Ateneo potessero fornire il necessario apporto collaborativo al Responsabile della trasparenza, occorrente per il corretto e completo espletamento delle funzioni allo stesso assegnate, si è implementato un sistema finalizzato alla realizzazione di un'azione sinergica tra il Responsabile della trasparenza ed i Responsabili delle strutture, secondo un approccio bottom up in sede di formulazione delle proposte e top down in sede di verifica ed applicazione.

Il coinvolgimento delle strutture nell'attività in esame viene realizzato nelle fasi di:

- programmazione delle azioni in materia di trasparenza, attraverso l'analisi, la proposta e la definizione, da parte dei Responsabili di struttura, delle misure di trasparenza;
- monitoraggio e rendicontazione.

Al fine di realizzare la necessaria condivisione con le strutture, propedeutica alla predisposizione della sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione dedicato alla trasparenza i Responsabili di struttura forniscono il proprio contributo ai fini dell'individuazione delle esigenze di trasparenza, della selezione dei dati da pubblicare e dell'elaborazione delle iniziative per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità.

Come indicato dalla Delibera ANAC (ex CIVIT) 2/2012, gli Uffici dell'Amministrazione sono tenuti a predisporre un elenco delle attività di propria competenza sulla base del quale effettuare una mappatura dei dati e delle informazioni che devono essere pubblicati ed elaborare iniziative per incrementare il livello di trasparenza e per promuovere la legalità e la cultura dell'integrità.

Si è inoltre prevista l'individuazione per ciascuna struttura di un referente operativo per la trasparenza, interno alla struttura, cui rivolgersi per ottenere dati, informazioni e aggiornamenti in materia.

### **2.2 COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER ESTERNI**

Nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza vengono realizzate forme di consultazione degli stakeholder esterni, finalizzate a coinvolgere gli stessi nell'attività di promozione della trasparenza.

La metodologia partecipativa in questione mira a perseguire la maggiore rispondenza possibile tra le scelte operate dall'Amministrazione al riguardo e gli effettivi bisogni dell'utenza, così da tendere a realizzare un sempre maggiore livello di qualità nei servizi resi.

Data l'utilità del contributo di ciascuno ai fini del miglioramento della qualità erogata, di cui la trasparenza rappresenta una delle principali dimensioni, si è previsto il coinvolgimento degli stakeholder esterni, al fine di acquisire dagli stessi pareri, contributi, proposte, osservazioni in merito alle iniziative da prevedere all'interno del Piano e alle modalità di attuazione delle stesse ed indicazioni in relazione alle effettive esigenze che dovranno essere soddisfatte.



Il coinvolgimento è utilizzato al fine sia dell'individuazione di ulteriori dati da pubblicare, oltre a quelli obbligatori, sia di acquisire utili feedback sui dati pubblicati.

Il coinvolgimento degli stakeholder esterni nella materia della trasparenza è stato effettuato mediante specifico invito agli stakeholder, pubblicato sul sito web di Ateneo in prossimità dell'aggiornamento del Piano, a presentare contributi in materia di trasparenza, di cui tener conto in sede di approvazione definitiva del Piano.

In data 9 dicembre 2019, infatti, è stato pubblicato sul sito web di Ateneo un avviso pubblico rivolto a studenti, cittadini, associazioni o altre organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali finalizzato ad acquisire dai medesimi suggerimenti e proposte, al fine di giungere a disegnare un'efficace strategia di promozione della trasparenza.

Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento, gli stakeholder di cui sopra sono stati invitati a presentare, entro il 3 gennaio 2020, contributi in materia di trasparenza, di cui tener conto in sede di approvazione definitiva del Piano. A tal fine è stato messo a disposizione degli stessi, mediante pubblicazione sul sito, apposito modulo avente ad oggetto "Suggerimenti/proposte in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ai fini del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2020-2022 dell'Università degli Studi di Teramo".

### **3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA. RUOLI E RESPONSABILITÀ**

#### **3.1 MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI. MISURE, MODI E INIZIATIVE VOLTI ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

Come indicato dall'ANAC nelle "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016" del 28 dicembre 2016, la presente sezione trasparenza del Piano viene impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire all'interno dell'Ateneo l'individuazione / elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

#### **3.2 RESPONSABILI DELLA PRODUZIONE, TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI**

In linea con quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del D. Lgs. 97/2016, 1° comma, nella presente sezione trasparenza del Piano sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del citato Decreto.

Nell'Allegato C, parte integrante della presente sezione del Piano, è riportata la tabella degli obblighi di pubblicazione, con indicazione, per ciascun obbligo:

- dei soggetti e degli Uffici *responsabili della produzione dei dati* (Uffici che producono / individuano / elaborano i dati e che detengono i dati);
- dei soggetti e degli Uffici *responsabili della trasmissione dei dati* (Uffici che trasmettono i dati per la pubblicazione all'Ufficio Responsabile della pubblicazione del dato, ove diverso dal responsabile della produzione del dato);
- dei soggetti e degli Uffici *responsabili della pubblicazione del dato* (che possono o meno coincidere con i soggetti e gli Uffici responsabili della produzione del dato).

L'individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema delle responsabilità previsto dal D. Lgs. 33/2013.

Il soggetto responsabile della produzione, trasmissione e pubblicazione del dato viene indicato non con il nominativo ma in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, essendo il nominativo associato alla posizione chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'Ateneo, sulla base degli atti organizzativi adottati. Ciò, in un'ottica di semplificazione, evita di dover procedere a revisionare il Piano in conseguenza di ogni modifica organizzativa.

### 3.3 QUALITÀ DEI DATI PUBBLICATI

La qualità dei dati pubblicati deve rispettare i livelli qualitativi previsti che riguardano la *pubblicazione*, se il dato cioè è correttamente pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale, la *completezza del contenuto*, che si verifica se il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative, la *completezza rispetto agli uffici*, che si realizza quando il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici, l'*aggiornamento* del dato pubblicato che si ha quando la pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati ed infine l'*apertura del formato* che sussiste quando il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile.

L'Ateneo garantisce l'accessibilità dei dati che sono stati pubblicati sulla base della normativa previgente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016.

Con riguardo agli obblighi di pubblicazione abrogati dal D. Lgs. 97/2016, l'Ateneo continua a mantenere pubblicati i dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria fino alla scadenza naturale dell'obbligo nei termini indicati dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013.

### 3.4 ACCESSO CIVICO

#### 3.4.1 ACCESSO CIVICO "SEMPLICE"

L'Università degli Studi di Teramo assicura l'accesso civico a dati e documenti ai sensi degli artt. 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

L'accesso civico "semplice", di cui al 1° comma dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di Ateneo.

Per inviare una richiesta di accesso civico "semplice", ex art. 5 comma 1 del D. Lgs. 33/2013, relativamente a documenti, dati o informazioni che l'Ateneo ha l'obbligo di pubblicare, l'Ateneo ha predisposto un apposito modulo, pubblicato nella pagina dedicata del sito web di Ateneo, in cui sono disponibili le istruzioni per la presentazione della richiesta.

L'istanza di accesso civico va presentata al Responsabile della trasparenza, tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il Responsabile della trasparenza avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della Legge 241/1990, il titolare del potere sostitutivo è la dott.ssa Rosalba Natale, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Teramo.

In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico entro i termini di cui all'art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990.

A fronte dell'inerzia del Responsabile della trasparenza, o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Nella sotto-sezione "Altri contenuti" / "Accesso civico" della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di Ateneo sono pubblicati gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.

#### **3.4.2 ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO"**

L'Università degli Studi di Teramo assicura inoltre l'accesso civico "generalizzato" di cui al 2° comma dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 (come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e artt. 5-bis e 5-ter del D. Lgs. 33/2013 introdotti dal D. Lgs. 97/2016), ai sensi del quale chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013 (introdotta dal D. Lgs. 97/2016).

Per presentare una richiesta di accesso civico "generalizzato", ex art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013, è stato predisposto un modulo on line, pubblicato nella pagina dedicata del sito web di Ateneo, in cui sono disponibili le istruzioni per la presentazione della richiesta.

Considerato che con l'accesso civico è possibile richiedere documenti, dati o informazioni disponibili e identificati, nella compilazione della richiesta devono essere forniti tutti gli elementi utili alla loro identificazione.

In materia è possibile presentare istanza di riesame al RPCT.

Nella sotto-sezione "Altri contenuti" / "Accesso civico" della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di Ateneo è pubblicato il Registro degli accessi.

## **4. RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», l'Università degli Studi di Teramo con D.D.G n. 254 del 24.05.2018 ha nominato come Responsabile della protezione dei dati (RPD) l'Ing. Vincenzo Consorti. (email: rpd@unite.it PEC: rpd@pec.unite.it ).

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

## **5. ULTERIORI INIZIATIVE DI TRASPARENZA**

Come previsto dall'art. 1 comma 9 della Legge 190/2012, il Piano di prevenzione della corruzione risponde, tra le altre, all'esigenza di individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il 2° comma dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del D. Lgs. 97/2016, prevede che *"La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico*

*di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.”*

Considerata la più recente accezione di trasparenza quale “accessibilità totale” e considerato il ruolo centrale che la trasparenza riveste nell’ottica della prevenzione della corruzione, si ritiene di operare un innalzamento del livello della trasparenza.

Si prevedono a tal fine ulteriori iniziative di trasparenza indicate nella tabella - *Allegato D*, da considerarsi parte integrante.

## **6. MONITORAGGIO**

Il Responsabile della trasparenza effettua il monitoraggio dell’attuazione della sezione del Piano di prevenzione della corruzione dedicato alla trasparenza, attuando processi infrannuali di riscontro dell’idoneità dello stesso avvalendosi del supporto dell’Ufficio Sistema qualità di Ateneo e trasparenza.

I Responsabili di struttura provvedono al monitoraggio del rispetto delle misure di trasparenza di pertinenza e trasmettono al Responsabile della trasparenza appositi report recanti i dati relativi al monitoraggio da essi effettuato. I Referenti per la trasparenza procedono a monitorare l’attuazione di quanto previsto nel Piano in materia di trasparenza nell’ambito delle rispettive strutture e a trasmettere al Responsabile della trasparenza i risultati dell’espletato monitoraggio.

Ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 33/2013 (rubricato, come da modifica apportata dal D. Lgs. 97/2016, “*Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico*”), “*L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5 – bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.*”

*Il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.”*

Come previsto dall’art. 43, comma 3, del D. Lgs. 33/2013 “*I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.*”

Il comma 4 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, prevede che “*I dirigenti responsabili dell’amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.*”

L’attuazione della trasparenza costituisce responsabilità organizzativa oggetto di valutazione organizzativa ed individuale.

Al fine di consentire al Responsabile della trasparenza di monitorare in itinere il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e l’attuazione delle ulteriori iniziative di trasparenza adottate, previste dall’apposita sezione del Piano, i Responsabili di struttura / i Referenti per la trasparenza trasmettono con cadenza semestrale al Responsabile della trasparenza, utilizzando apposito modello predisposto, report di monitoraggio / rendicontazione, volti a rendicontare sugli esiti dell’attuazione delle misure di trasparenza previste dal Piano di pertinenza della struttura.

Il report di monitoraggio periodico di cui sopra è finalizzato a consentire al Responsabile della trasparenza di:

- monitorare il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente;
- monitorare l'attuazione delle ulteriori iniziative di trasparenza inserite nel Piano.

Spetta dunque ai Responsabili di struttura e ai Referenti per la trasparenza di informare il Responsabile della trasparenza in merito a qualsiasi anomalia accertata in ordine alla mancata attuazione del presente Piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure, ove le stesse non dovessero rientrare nella propria competenza, proponendo al Responsabile della trasparenza, le azioni sopra citate.

L'Ufficio Sistema qualità di Ateneo e trasparenza svolge attività di supporto tecnico per le attività di reportistica in materia di trasparenza.

Al fine di fare il punto sullo stato di attuazione delle attività svolte in materia di trasparenza, i Referenti per la trasparenza trasmettono ogni anno al Responsabile della trasparenza una relazione sull'attività svolta in materia.

Il monitoraggio dell'attuazione delle misure di trasparenza previste dalla sezione trasparenza del Piano viene effettuato attraverso:

- esame della sezione "Amministrazione trasparente";
- confronto con i Responsabili di struttura;
- analisi dei report di monitoraggio / rendicontazione trasmessi dalle strutture.

Il monitoraggio dell'attuazione del Programma viene previsto con la frequenza di seguito indicata:

- esame della sezione "Amministrazione trasparente": monitoraggio semestrale;
- analisi report di monitoraggio / rendicontazione delle strutture: monitoraggio semestrale.

Per lo svolgimento delle funzioni di competenza, il Responsabile della trasparenza può chiedere in ogni momento ai Responsabili di struttura informazioni ulteriori in materia, procedendo anche a ispezioni e verifiche presso gli uffici dell'Ateneo.

Il Responsabile della trasparenza può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse che evidenzino situazioni di anomalia rispetto a quanto previsto dalla normativa e a quanto indicato nel Piano.

Il Responsabile per la trasparenza comunica periodicamente, e ogni volta che ne sia richiesto, gli esiti delle iniziative previste nel Piano all'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) dell'Università.

## **7. RAPPORTI CON ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E SOCIETÀ PARTECIPATE**

L'Università, con il supporto dell'Area affari generali e istituzionali, svolge:

- azioni di informazione e promozione ai fini della corretta applicazione della disciplina in materia di trasparenza da parte della Fondazione dell'Ateneo, degli enti di diritto privato controllati e delle società partecipate;
- attività di vigilanza sul rispetto, da parte degli enti di cui sopra, della disciplina in materia di trasparenza.

## **8. INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO E DEI DATI PUBBLICATI**

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Università degli Studi di Teramo è pubblicato sul sito web di Ateneo, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Al fine di aumentare la consapevolezza e la partecipazione delle strutture, l'adozione del Piano è comunicata dalla Direzione Generale per e-mail a tutto il personale.

## **9. RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA**

Ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012, come sostituito dall'art. 41 del D. Lgs. 97/2016, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza trasmette ogni anno all'Organismo indipendente di valutazione e all'Organo di indirizzo dell'Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione in "Amministrazione trasparente". Per la Relazione relativa al 2019 l'ANAC ha fissato il termine per la predisposizione e la pubblicazione della stessa al 31 gennaio 2020.

## **10. COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE – OBIETTIVI STRATEGICI**

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, gli organi d'indirizzo definiscono gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, che costituiscono contenuto necessario della sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione relativa alla trasparenza, così delineando la strategia di promozione della trasparenza adottata dall'Ateneo a livello strategico per il triennio 2020-2022.

Al fine di garantire la coerenza e l'effettiva sostenibilità degli obiettivi in materia, viene assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel presente Piano e gli obiettivi degli altri documenti programmatori e strategico-gestionali dell'Ateneo e con il Piano della performance.

L'efficacia del Piano dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti dell'organizzazione e, pertanto, è necessario che il suo contenuto sia coordinato rispetto a quello degli altri strumenti di programmazione dell'Amministrazione.

Il Piano è stato strutturato come documento di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, target, misure, responsabili, tempistica e risorse.

Si riportano di seguito gli obiettivi strategici 2020-2022 proposti dal Responsabile della Trasparenza per il triennio 2020-2022 in materia di trasparenza.

<b>OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNIO 2020-2022</b>			
<b>IN MATERIA DI TRASPARENZA</b>			
<b>AMBITO</b>	<b>AREA STRATEGICA DI INTERVENTO</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>DECLINAZIONE OBIETTIVO</b>
TRASPARENZA	Attuazione trasparenza	Adempimento obblighi di pubblicazione	Realizzazione misure di trasparenza previste nel Piano di prevenzione della corruzione Sezione trasparenza
		Monitoraggio	Rendicontazione semestrale dei Referenti per la trasparenza circa il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti nel Piano di competenza della struttura
	Promozione maggiori livelli di trasparenza	Innalzare il livello di trasparenza delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione	Individuare e pubblicare sul sito web dati oltre a quelli obbligatori, per le aree indicate nel Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza come maggiormente esposte al rischio di corruzione
		Formazione	Formazione in materia di trasparenza con particolare attenzione ai nuovi dipendenti